

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	27
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo RUSSO (FI), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola pri-

maria e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli 1 e 2 concernenti delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e disposizioni finanziarie, rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare – a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo – l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo. Inoltre, il successivo articolo 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria.

Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione posto che i relativi oneri risultano limitati alla spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura, evidenzia la necessità di acquisire

elementi riguardo alla disponibilità delle risorse in questione, connesse a procedure di riaccertamento di residui.

Con riferimento alla delega legislativa di cui all'articolo 1, osserva che il provvedimento, da un lato, ne prevede la neutralità finanziaria, dall'altro, rinvia la quantificazione degli oneri alla fase dell'esercizio della delega – richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – e prevede espressamente che agli stessi possa provvedersi anche a valere sul Fondo per l'educazione motoria. Tenuto conto che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente onerosi per le amministrazioni interessate, ritiene opportuno acquisire elementi informativi circa i potenziali oneri attesi per effetto dell'esercizio della delega nonché riguardo alle risorse eventualmente occorrenti in aggiunta a quelle del predetto Fondo.

In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 2 dell'articolo 2 prevede che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, prevede che l'amministrazione competente provveda attraverso una diversa allocazione delle risorse finanziarie in dotazione della medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del Fondo per l'educazione nella scuola primaria istituito, con risorse pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2. Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo attuativo della delega determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, precisa che esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò posto, rileva che la clausola di neutralità finanziaria non appare correttamente formulata, giacché essa non esclude dal suo ambito di applicazione le

risorse iscritte nel Fondo per l'educazione motoria che, tuttavia, concorrono all'attuazione della delega stessa. La citata clausola pertanto dovrebbe essere riformulata prevedendo che dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ad esclusione di quelli relativi all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. Inoltre, per quanto riguarda il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sussistano i presupposti per il ricorso alla procedura medesima ossia se effettivamente si tratti, come richiesto dalla predetta disciplina, di una delega per la quale, stante la complessità della materia affrontata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi al momento del conferimento della delega stessa.

Riguardo al comma 3 dell'articolo 2, osserva che lo stesso provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, attraverso le seguenti modalità:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del « fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 1295) per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, in esito al riaccerta-

mento straordinario dei residui passivi, effettuato ai sensi del predetto decreto-legge n. 66 del 2014.

Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera *a*), fa presente che il riferimento alla legge di contabilità appare generico e non circostanziato. Pertanto, ritiene opportuno riformularla come segue: « *a*) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ». In proposito, fa presente che l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne invece la copertura di cui alla lettera *b*), evidenzia che, mentre in base alla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) sul citato Fondo erano allocati 5.100.300 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel disegno di legge di bilancio per il 2019 all'esame del Parlamento (C. 1334) il citato Fondo non sembra recare le necessarie disponibilità poiché la relativa dotazione è pari a 2.869.792 euro per l'anno 2019, a 4.162.792 euro per l'anno 2020 e a 2.162.792 euro per l'anno 2021. Al riguardo, dunque, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Nel ricordare che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea, conclude segnalando che la VII Commissione potrebbe apportare modifiche al provvedimento, al fine di superare gli aspetti problematici dal punto di vista finanziario testé evidenziati.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che provvederà quanto prima a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 21 relativi allo sviluppo e promozione dell'agricoltura biologica, rileva che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche ed aggiunte, il testo dell'atto C. 302, della XVII legislatura; precisa che il testo recepisce inoltre le condizioni poste dalla V Commissione bilancio sulla base degli elementi resi disponibili dal Governo, ad eccezione di quelle riferite alle disposizioni ora riportate all'articolo 7 e all'articolo 9. Infatti il testo attuale prevede, con riferimento all'articolo 7, che il Piano sia finanziato « con » le risorse del Fondo istituito dalla legge in esame anziché « nei limiti » delle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 9, il testo dispone che il Fondo « sia alimentato con le entrate derivanti dai contributi » mentre la condizione prevista nel parere della Commissione bilancio reso nella XVII legislatura prevedeva che la dotazione del Fondo medesimo fosse

« parametrata a una quota delle entrate ». In ordine a tali profili ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia inoltre che l'articolo 9 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Queste entrate, attualmente, confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione da parte del medesimo articolo 9. In proposito, ritiene necessario chiarire se la soppressione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Tenuto conto inoltre che il nuovo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento, oltre che del Piano d'azione nazionale, anche al Piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8) e all'istituzione del marchio biologico (articolo 6), non previsti nel testo esaminato nella XVII legislatura, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità delle risorse del Fondo in relazione al complesso delle finalità di spesa indicate, pur evidenziando che queste ultime fanno riferimento ad un limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione riferiti agli articoli 2 e 18, anch'essi di nuova istituzione, non ha osservazioni da formulare.

In merito alle restanti disposizioni, precisa che andrebbe acquisita una conferma dal Governo delle valutazioni già espresse nel corso dell'esame dell'A.C. 302, di analogo contenuto, esaminato nella XVII legislatura.

Infine, riguardo alle clausole di neutralità riportate agli articoli 5 e 16, ritiene utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità di far fronte alle esigenze di funzionamento dei due tavoli tecnici ivi previsti nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 9 prevede che il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica sia alimentato con le entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come novellato dal comma 5 del medesimo articolo 9. In proposito, ricorda che le entrate derivanti dal predetto contributo come risulta sia dalla legge di bilancio per il 2018 sia dal disegno di legge di bilancio per il 2019 ammontano a 13 milioni di euro annui (capitolo n. 3583 dello stato di previsione dell'entrata).

Ricorda altresì che le predette risorse sono destinate a legislazione vigente ad alimentare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui al comma 2 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999, ora soppresso dal comma 7 dell'articolo 9 in esame, al fine di trasferire le relative risorse al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Tali risorse, per effetto delle limitazioni alle riassegnazioni alla spesa previste dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono iscritte in bilancio per il triennio 2018-2020 per un ammontare pari a 4,957 milioni di euro annui, confermato anche per il nuovo triennio 2019-2021 dal disegno di legge di bilancio 2019.

Segnala infine che all'articolo 6 della proposta di legge C. 302-A, esaminata dalla Commissione bilancio nel corso della XVII legislatura, in attuazione di una condizione posta dalla medesima Commissione, era stato aggiunto un comma finale secondo il quale la dotazione dell'istituendo Fondo avrebbe dovuto essere parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Tale quota doveva essere determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, attraverso il rinvio all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, prevede che l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio sia commisurato all'andamento dei versa-

menti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti a regime. Tutto ciò considerato, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire la citata disposizione anche nell'articolo 9 del presente provvedimento.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 290 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

ritenuto che:

all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, risulta necessario precisare che gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9;

all'articolo 9, comma 4, risulta necessario precisare che la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime richiamati dal citato comma 617-bis;

all'articolo 9, comma 7, risulta necessario sopprimere la previsione secondo cui le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono trasferite al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, giacché il citato Fondo non presenta a legislazione vigente alcuna disponibilità residua,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le con le seguenti: nei limiti delle.

All'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

All'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi con le seguenti: il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel confermare le valutazioni già espresse nella XVII legislatura con riferimento all'atto C. 302 e l'effettiva possibilità di far fronte, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, alle esigenze di funzionamento dei due tavoli tecnici previsti dagli articoli 5 e 16 del provvedimento, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala gli articoli aggiuntivi:

Gadda 1.07, che prevede l'istituzione, attraverso il finanziamento di una banca dati pubblica, di un sistema volto a garantire la tracciabilità delle transazioni dei prodotti biologici, senza tuttavia recare né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Nevi 5.0100, che prevede, tra l'altro, che la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico non sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, provvedendo al relativo onere, non quantificato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Nevi 1.102, che individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'autorità di indirizzo, controllo e coordinamento a livello nazionale in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi, attribuendo inoltre al Tavolo tecnico per la produzione biologica, di cui all'articolo 5, il compito di individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'attuazione della proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in riferimento agli ulteriori compiti attribuiti al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5;

Nevi 1.103, che attribuisce al Tavolo tecnico per la produzione biologica, di cui all'articolo 5, il compito ulteriore di individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli sul territorio nazionale. Al ri-

guardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di assicurare l'attuazione della proposta emendativa in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Luca De Carlo 7.10, la quale prevede che al Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9 del presente provvedimento sia altresì destinato annualmente il 50 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 20 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche al fine di verificare se le predette risorse risultino già destinate ad altre finalità ovvero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica;

Nevi 18.0104, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti in materia di agricoltura biologica, di importazione di prodotti di agricoltura biologica e di agricoltura biodinamica, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra cui quelli concernenti la piena informatizzazione delle procedure amministrative relative all'agricoltura biologica nonché il rafforzamento del sistema dei controlli, senza peraltro prevedere una apposita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

identici Muroli 19.02, Benedetti 19.08 e Cenni 19.0100, le quali prevedono, tra l'altro, che entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento in oggetto il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari venga aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative.

Evidenzia infine che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Luca De Carlo 7.10.

Il sottosegretario Massimo BITONCI osserva che le risorse derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 20 del 2018 non possono essere destinate al Fondo di cui all'articolo 9, nella misura del 50 per cento, senza prevedere una corrispondente copertura, in quanto dovrebbero già essere state scontate nei tendenziali.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.10, 1.102 e 1.103 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 5.0100, 18.0104, 19.02, 19.08 e 19.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Segnala che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale.

In merito all'articolo 01, che reca disposizioni di modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti, tenuto conto dell'abbassamento della soglia di ammontare degli investimenti al di sopra della quale può essere richiesto l'interpello, ritiene opportuno acquisire una conferma in merito alla possibilità per l'Agenzia delle entrate di svolgere le funzioni attribuitele con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 1, rileva che la disposizione permette la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione in relazione alla quale la relazione tecnica stima un effetto di incremento del gettito. La quantificazione del maggior gettito ascritto alla misura in esame si basa su un tasso di adesione del 4 per cento, incrementato rispetto a quello rilevato nell'accertamento per acquiescenza (3,5 per cento) al fine di considerare le condizioni di maggior favore per il contribuente correlate alla procedura in esame. Dal maggior gettito così determinato viene detratto quello derivante dal ravvedimento operoso, ipotizzando un effetto di sostituzione tra le due misure.

Evidenzia che la relazione tecnica non sottrae invece dalla previsione di gettito le entrate connesse alla riscossione per acquiescenza che, analogamente al ravvedimento operoso, appare avere un profilo di sostituibilità con la procedura di definizione introdotta dalla norma in esame.

Premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, rispetto al procedimento di calcolo indicato dalla relazione tecnica, rileva che l'importo annuo da ravvedimento operoso – che la relazione tecnica indica in 260 milioni di euro

secondo il risultato conseguito nel 2017 – dovrebbe essere imputato interamente a riduzione delle somme che si prevede di incassare nel 2019. La relazione tecnica incorpora invece tale riduzione nel calcolo dell'ammontare complessivo da rateizzare, ottenendo quindi, come effetto finale, una diluizione – lungo l'intero arco temporale della rateizzazione – della predetta riduzione di gettito. In merito a tale impostazione ritiene opportuno acquisire un chiarimento, tenuto conto che la variazione di gettito andrebbe stimata rispetto a quello effettivamente atteso con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Riguardo al profilo di rateizzazione – come già rilevato nel corso dell'esame presso il Senato – ritiene che andrebbe considerata la possibilità che si verificano nel tempo possibili « abbandoni », tenuto conto che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata. La relazione tecnica sembrerebbe invece non considerare nella stima l'impatto finanziario associabile alle definizioni agevolate di quei contribuenti che potrebbero limitarsi a pagare la prima rata, senza corrispondere quelle successive, rendendo più complessa anche l'ordinaria attività di accertamento.

Con riferimento alle modalità applicative, ritiene opportuno acquisire una conferma del fatto che gli adempimenti richiesti e le procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative varate con il provvedimento in esame, potranno essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, rileva che la norma reca la disciplina della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, dalla quale, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non derivano sostanziali effetti di gettito per via dell'effetto di sostituzione delle entrate da acquiescenza rispetto a quelle stimate per la definizione in esame. In proposito evidenzia che la neutralità

finanziaria della disposizione si fonda sull'ipotesi assunta dalla relazione tecnica circa l'incremento dal 4 al 6 per cento della propensione alla definizione agevolata degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma. La relazione tecnica tuttavia non fornisce i dati e gli elementi utili alla verifica di tale parametro, posto a fondamento del procedimento di stima. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo, tenuto conto che, qualora tale incremento fosse più contenuto, non si verificherebbe una integrale corrispondenza tra gli effetti associabili alle due procedure, potendo determinarsi anche una riduzione di gettito sia in considerazione degli importi da corrispondere nell'ambito di ciascuna di esse, sia per il venire meno, con la misura in esame, dell'intera quota riferita a sanzioni e interessi.

Rileva, altresì, che l'effetto di sostituzione tra l'impatto finanziario delle due procedure andrebbe valutato anche con riferimento alla modulazione temporale degli incassi in relazione alla rateizzazione concessa. Richiama inoltre le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1 circa la possibilità – non considerata dalla relazione tecnica – che si verificano « abbandoni », considerato che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata.

Infine, anche con riguardo alla procedura in esame, ritiene opportuno acquisire una conferma del fatto che gli adempimenti richiesti e le procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative previste dal provvedimento in esame, possano essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 2, comma 2-bis, che prevede disposizioni in materia di *reverse charge*, rileva che la disposizione proroga l'applicabilità della disciplina del *reverse charge* a talune categorie di cessioni. In proposito, tenuto conto della finalità antielusiva della medesima disci-

plina, non formula osservazioni, ferma restando la necessità di acquisire una conferma in merito alla compatibilità della disposizione con l'ordinamento europeo.

In merito agli articoli 3 e 4, che prevedono una definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti fino a 1.000 euro, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nonché degli elementi aggiuntivi indicati nella nota del Governo trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, non formula osservazioni.

Riguardo all'articolo 5, che prevede una definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, non formula ulteriori osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che prevede una definizione agevolata delle controversie tributarie, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo con riferimento al testo originario. Evidenzia, tuttavia, che nel corso dell'esame presso il Senato sono state apportate delle modifiche relative alle percentuali di pagamento in caso di definizione nei vari gradi di giudizio. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo all'eventuale incidenza di tali modifiche rispetto alla stima indicata dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 7, che prevede una regolarizzazione volontaria di periodi d'imposta precedenti, evidenzia che la disposizione prevede l'applicazione alle società sportive dilettantistiche della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, con versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6. In proposito la relazione tecnica non sconta effetti di gettito, prevedendo tuttavia, con riferimento alla de-

finizione degli avvisi di accertamento, un maggior gettito pari a circa 800 mila euro annui.

Tale previsione non sembra peraltro tener conto della necessità di decurtare dall'importo atteso quello previsto a legislazione vigente, che potrebbe venir meno in applicazione della disposizione in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle liti pendenti, rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 6, tenuto conto che – secondo quanto riportato dalla nota del Governo trasmessa al Senato – la stima degli effetti relativi alle liti instaurate da associazioni e società sportive risulta inclusa in quella, più generale, delle controversie pendenti oggetto della definizione ai sensi dell'articolo 6.

In merito all'articolo 8, che prevede una definizione agevolata delle imposte di consumo, rileva quanto segue.

Ritiene innanzitutto che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'ammontare del gettito ordinario d'imposta incluso nelle previsioni per l'anno 2018. Rispetto a tale valore, infatti, si dovrebbe procedere al computo degli effetti negativi per minori entrate tributarie ai fini dei saldi di finanza pubblica, mentre la relazione tecnica effettua la stima considerando i dati acquisiti fino al 30 settembre 2018. Non sono inoltre evidenti le ragioni in base alle quali il mancato gettito dovuto alle disposizioni in esame non viene considerato ai fini del saldo netto da finanziare (bilancio dello Stato), in relazione al quale il prospetto riepilogativo non stima invece alcun effetto.

Ritiene inoltre che analoghe informazioni andrebbero acquisite in merito all'ammontare delle entrate da accertamento incluse nelle previsioni, anch'esse riferite a tutti i prodotti, contenenti o meno nicotina.

Per quanto riguarda il debito tributario riferito alle annualità pregresse, prende atto che gli importi indicati dalla relazione tecnica sono al netto delle sanzioni ed interessi, come precisato nella nota del Governo. La stessa nota, peraltro, ha an-

che chiarito che i valori indicati non comprendono il debito tributario riferito a prodotti non contenenti nicotina. In merito a tale ultimo aspetto rileva che la neutralità della misura in esame, in relazione ai suddetti prodotti, presuppone che le relative entrate non siano state scontate ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito considera opportuna una conferma.

Con riferimento all'imputazione degli effetti al solo esercizio 2018, l'ipotesi incorporata nella relazione tecnica presuppone che – rispetto all'imposta dovuta, pari complessivamente a 186,6 milioni di euro – il 5 per cento previsto per aderire alla definizione agevolata sia versato interamente nell'esercizio 2018, laddove i termini di scadenza sono invece fissati per il 2019. L'effettuazione di parte dei versamenti nel 2019 comporterebbe quindi minori entrate nel 2018 rispetto a quelle stimate dalla relazione tecnica.

Inoltre, rileva che l'imputazione del complesso degli effetti al solo esercizio 2018 sembra non tener conto dei profili di cassa dovuti alla possibilità di rateizzazione fino a 120 rate mensili. In merito a tali aspetti ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene infine che andrebbe chiarito se in caso di pagamento rateale sia prevista l'applicazione degli interessi, tenuto conto che questi ultimi non sono espressamente previsti.

Riguardo all'articolo 9, commi da 1 a 8, che recano disposizioni sulle irregolarità formali, rileva che la quantificazione appare corretta sulle base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 9, commi da 9 a 11, che recano disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 9, comma 12, in materia di rimborsi accise, non formula osservazioni, tenuto conto che la disposizione determina una priorità nell'erogazione dei rimborsi, fermo restando l'ammontare complessivo degli stessi.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 10 dell'articolo provvede alla copertura delle minori en-

trate, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dall'attuazione della disciplina sulla regolarizzazione delle irregolarità formali di cui al medesimo articolo 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, osserva che il Fondo in questione appare recare le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2019-2021, che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2019, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (C. 1334). Ciò posto, considera comunque opportuno acquisire dal Governo una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell'ulteriore ricorso al medesimo Fondo disposto dagli articoli 23, comma 3-*bis*, 25-*decies*, comma 13, e 26, comma 3, lettera *m*), del presente decreto.

Per quanto riguarda l'articolo 9-*bis*, che prevede sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità, non formula osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 10, che reca disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica, evidenzia che la norma in esame interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo. Evidenzia, altresì, che altri articoli del provvedimento in esame recano disposizioni dirette ad esonerare categorie di contribuenti dall'applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica.

Pertanto, tenuto conto dei rilevanti effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica – dovuti, in particolare, all'emersione di nuova base imponibile determinata sia da un effetto deterrente, come il cambiamento di comportamento dei contribuenti infedeli e il potenzia-

mento della cosiddetta *tax compliance*, sia dal rafforzamento dell'attività di controllo, come l'acquisizione più tempestiva delle informazioni – ritiene utile acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.

Inoltre, tenuto conto che anche il profilo sanzionatorio concorre alla complessiva valutazione degli effetti finanziari ascritti alla disciplina originaria, ritiene che andrebbe verificato l'impatto finanziario determinato dall'attenuazione delle sanzioni previste dalla norma in esame.

Considera infine opportuno fornire indicazioni in merito a quanto disposto dal comma 1-*bis*, con particolare riferimento alla possibilità per la Sogei Spa di far fronte agli adempimenti previsti, anche senza avvalersi di soggetti terzi.

Riguardo all'articolo 10-*bis*, che reca disposizioni sulla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, in merito alla riduzione dell'ambito di applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica rinvia a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10.

In merito all'articolo 10-*ter*, che reca disposizioni sulla fatturazione elettronica per i servizi di pubblica utilità, rinvia a quanto indicato con riferimento all'articolo 10, in merito alla possibile riduzione del maggior gettito già scontato nei tendenziali con riguardo alla disciplina generale in materia di fatturazione elettronica.

Nello specifico, ritiene che andrebbero acquisiti elementi in merito all'ammontare imponibile interessato dalla disposizione al fine di verificarne l'effettivo impatto finanziario. A tal fine, peraltro, ritiene che andrebbero anche esplicitate la modalità operative che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riguardo agli articoli 11 e 12, che recano disposizioni per una semplificazione in tema di emissione e annotazione delle fatture, pur prendendo atto di quanto affermato dalla nota del Governo circa l'assenza di pregiudizio all'efficacia

dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, ritiene che andrebbe verificato se il termine più ampio previsto per l'emissione della fattura possa determinare, per le operazioni effettuate negli ultimi dieci giorni di ciascun periodo di liquidazione IVA, un differimento al periodo successivo. Tale aspetto andrebbe, in particolare, chiarito con riferimento all'ultima liquidazione periodica IVA – mensile o trimestrale – di ciascun anno, al fine di evitare effetti negativi di cassa.

Segnala, inoltre, che la disposizione contenuta nell'articolo 11 sembrerebbe applicabile alle cosiddette « fatture immediate », in quanto per le cosiddette « fatture differite » rimane ferma la deroga prevista dall'articolo 21, comma 4, lettera a). Qualora fosse confermata l'applicazione alle sole « fatture immediate accompagnatorie » – ossia a fatture che non richiedono documento di trasporto in quanto emesse in via immediata anche per documentare la consegna del bene ceduto – ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità attuative e ai relativi effetti finanziari. In particolare, andrebbe chiarito se, in pendenza del termine di 10 giorni per l'emissione della fattura, il trasporto possa avvenire senza alcun documento di accompagnamento. In tale ipotesi infatti, potrebbe risultare affievolita l'efficacia delle verifiche fiscali in fase di trasporto dei beni.

Per quanto concerne l'articolo 13, che reca disposizioni di semplificazione in tema di annotazione degli acquisti, pur prendendo atto di quanto affermato nella nota trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, secondo la quale la disposizione non reca pregiudizio rispetto all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, rileva che, in base alla vigente normativa, gli obblighi di fatturazione elettronica non interessano l'intera platea dei contribuenti. Ulteriori esenzioni dall'applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica sono introdotte anche nel provvedimento in esame (si veda l'articolo 10). Ritiene pertanto necessario acquisire conferma che, anche alla luce di

tali esenzioni, la disposizione in esame non sia suscettibile di affievolire l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale.

Riguardo all'articolo 14, che reca disposizioni di semplificazione in tema di detrazione dell'IVA, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 15, che reca disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica, rinvia a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 10, in merito alla possibile contrazione del maggior gettito già scontato in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica. Nello specifico, ritiene che andrebbero fornite indicazioni in merito alla quota dei predetti effetti finanziari, scontati a legislazione vigente, con riferimento ai soggetti cosiddetti « identificati » che verrebbero meno per effetto della norma in esame che prevede l'esclusione degli stessi dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Inoltre, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'eventuale effetto elusivo che le modifiche introdotte dal comma 1-*bis* potrebbero determinare, estendendo l'esonero dall'obbligo di tenuta di registri per chi integra la dichiarazione IVA precompilata.

In merito all'articolo 15-*bis*, recante disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica, segnala che la disposizione appare volta ad introdurre talune fattispecie in presenza delle quali le pubbliche amministrazioni possano rifiutare le fatture elettroniche. La disposizione appare quindi suscettibile di ridurre l'ambito applicativo della disciplina sulla fatturazione elettronica. In proposito richiama le considerazioni svolte con riguardo all'articolo 10, in merito alla possibile riduzione del maggior gettito già scontato ai fini delle previsioni tendenziali.

Riguardo all'articolo 16, che reca disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo trasmessa al Senato, non formula osservazioni. Tuttavia, pur considerando l'esiguità degli importi, ritiene utili chia-

rimenti in merito alla mancata iscrizione di oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018.

Per quanto concerne l'articolo 16-*bis*, che reca disposizioni sui servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – della possibilità per SOGEI (inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato) di esercitare i compiti previsti nel quadro delle risorse esistenti.

In merito all'articolo 16-*ter*, che reca disposizioni sui servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia Spa, ritiene che andrebbe chiarito se l'attività della SOGEI possa essere esercitata nel quadro delle risorse esistenti ovvero se sia prevista la corresponsione di risorse da parte di Equitalia Giustizia Spa, anch'essa inclusa nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti di rilievo europeo.

In merito agli articoli da 16-*quater* a 16-*septies*, che recano disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 17, concernente l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo in merito ai criteri di stima adottati, con particolare riferimento al profilo della prudenzialità.

Tanto premesso, in considerazione del rilevante effetto ascrivito alla norma, a titolo di maggiori entrate tributarie determinate dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, vale a dire 1.679 milioni di euro annui in termini di competenza, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di un abbattimento, in via prudenziale, di tali effetti finanziari al fine di considerare la riduzione dell'ambito applicativo della disposizione, per effetto dell'esclusione di talune zone, da individuare con apposito decreto ministeriale.

Ulteriori chiarimenti, riferiti ai profili di prudenzialità, andrebbero forniti in merito alla quantificazione degli effetti finanziari relativi al credito d'imposta, tenuto conto che, secondo i dati riportati nella relazione tecnica, l'onere per la sostituzione o acquisto di un misuratore di cassa è di 250 euro e quello in caso di adeguamento è di 50 euro. Ai fini della stima, la relazione tecnica ipotizza che per il 97 per cento dei misuratori esistenti si provveda all'adeguamento e solo il 3 per cento degli esistenti sia sostituito.

In merito alle disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo agli effetti finanziari riferiti ad una possibile riduzione dell'efficacia dell'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni sul rinvio della lotteria dei corrispettivi, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 18, commi 2-*bis* e 2-*ter*, che reca disposizioni in materia di enti del terzo settore, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 19, recante disposizioni in materia di accisa su energia elettrica, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla nota del Governo trasmessa al Senato.

Per quanto concerne l'articolo 20, che prevede l'estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi, evidenzia, come già emerso nel corso della discussione al Senato, che l'istituzione del gruppo IVA determina una riduzione della percentuale di indetraibilità della medesima imposta.

Ritiene pertanto che andrebbe acquisita una valutazione degli effetti in termini di possibile riduzione del gettito IVA, sia pur parzialmente compensata dal conseguente incremento del gettito da imposte dirette.

Riguardo all'articolo 20, comma 2-*bis*, che prevede un differimento di termine per le banche popolari, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 20-*bis*, che reca disposizioni sui sistemi di tutela istituzionale delle banche di credito cooperativo delle province autonome di Trento e Bolzano, non formula osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che la norma incide su rapporti negoziali intercorrenti fra soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

In merito all'articolo 20-*ter*, concernente la vigilanza cooperativa, non formula osservazioni, tenuto conto che l'attività di vigilanza cooperativa è finanziata con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi e che il decreto legislativo n. 220 del 2012, che la norma in esame integra, prevede una clausola esplicita di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 20-*quater*, che prevede la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, evidenzia che la disposizione consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali – tra i quali banche e assicurazioni – di adottare un criterio di valutazione dei titoli iscritti in bilancio diverso da quello previsto dalla disciplina vigente (valore di mercato). Rileva, in proposito, che tale opzione determina una variazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, con conseguente possibile riduzione del gettito tributario. Poiché la norma non è provvista di una copertura finanziaria e l'emendamento con il quale è stata introdotta non è corredato di relazione tecnica, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni.

Segnala, inoltre, che l'obbligo di accantonamento in apposita riserva indisponibile della differenza determinata tra i due criteri valutativi è previsto esclusivamente per le imprese di assicurazione e non anche per quelle del settore creditizio. Tenuto conto che tale obbligo – in virtù del quale la società accantona e non distribuisce la quota di utili riferibile alla mera applicazione del criterio « storico » in luogo di quello « di mercato » – risponde a criteri di prudenzialità, ritiene opportuno acquisire informazioni in me-

rito alla mancata applicazione del medesimo criterio per le società del settore creditizio.

Segnala, inoltre, che il comma 1 prevede la possibilità di estendere l'opzione – disposta dalla norma in esame con riferimento al periodo d'imposta 2018 – anche agli esercizi successivi. Tale estensione dovrebbe avvenire mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, « in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari ». La previsione dell'adozione della proroga con decreto ministeriale determina pertanto una forma di delegificazione dell'intervento, in relazione al quale non sono espressamente previste modalità di verifica in sede parlamentare dei conseguenti effetti finanziari. In proposito considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 20-*quinquies*, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007 n. 116, in materia di depositi dormienti, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo alle eventuali implicazioni delle misure in esame rispetto al meccanismo di finanziamento del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, nel quale confluiscono le somme che derivano dall'estinzione dei rapporti contrattuali definiti « dormienti » di cui al citato decreto n. 116 del 2007. Con l'intervento in esame, infatti, parte delle somme relative ai predetti rapporti che, a normativa vigente, sarebbero confluite al Fondo, potrebbero essere oggetto di liquidazione in favore dei beneficiari, nel caso dei prodotti assicurativi, o di disposizione da parte degli eredi legittimi, nel caso di contratti di deposito. Alla luce di una possibile riduzione delle risorse che confluiranno al citato Fondo, ritiene opportuno confermare che la misura in esame non pregiudichi interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Infine, con riferimento agli adempimenti di natura amministrativa, ritiene che andrebbe confermato che le amministrazioni interessate – come l'Agenzia

delle entrate e il Ministero dell'Interno per la fruizione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente da parte di soggetti terzi – siano in grado di fornire il « servizio di cooperazione informatica » prevista dalle norme in esame con le risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 21, concernente le ferrovie dello Stato, rileva che le disposizioni in esame prevedono un contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e RFI Spa per il finanziamento del contratto di programma, sia nella parte corrente che nella parte capitale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e alla luce di quanto confermato dal Governo durante l'esame parlamentare.

In merito all'articolo 22, concernente il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, osserva che l'imputazione di effetti alla norma in termini di indebitamento netto – oltre che di saldo netto da finanziare – appare conforme al trattamento contabile adottato in presenza di garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010. Peraltro considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, pur rilevando il carattere eventuale dei medesimi effetti, in quanto connessi al rischio di escussione delle garanzie.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 22 assegna 735 milioni di euro per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al relativo onere si provvede per un ammontare pari a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – ai sensi del secondo periodo del comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, e per la restante parte, pari a 435 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto, cui pertanto rinvia per una più puntuale esposizione. In merito, invece, all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione considera opportuna una assicurazione

del Governo relativamente al fatto che da tale utilizzo non derivino criticità ai fini della realizzazione degli interventi programmati a valere sul Fondo stesso.

Riguardo all'articolo 22-*bis*, evidenzia che la disposizione, istitutiva di una nuova Autorità portuale, non è provvista di copertura finanziaria. Ritiene che andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo riguardo agli effetti sui saldi dell'intervento in esame, anche in considerazione del fatto che a precedenti normative, che hanno previsto riduzioni del numero delle Autorità, sono stati attribuiti effetti di risparmio, benché non scontati in via preventiva ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito all'articolo 22-*ter*, che prevede una proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche, rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili, prevedendo, in particolare, la modifica delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se la disciplina possa presentare implicazioni riguardo allo sviluppo per cassa della spesa connessa al finanziamento della progettazione e della realizzazione di opere pubbliche.

In merito all'articolo 22-*quater*, concernente le transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica, considera necessario acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle norme in esame, che appaiono accelerare il procedimento di definizione delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica territoriale per gli anni 2013, 2014 e 2015. Considera inoltre opportuno chiarire se gli importi relativi alle transazioni indicati dalla determina AIFA nella misura di circa 372 milioni di euro, sommati agli importi già versati e non oggetto di contestazione siano sufficienti a consentire il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015.

Infine, ritiene necessario chiarire se l'importo effettivo dei ripiani e l'eventuale differenza rispetto a quanto originaria-

mente stimato possa riflettersi negativamente sui risparmi di spesa ospedaliera ascritti al meccanismo del *payback*.

Riguardo all'articolo 23, concernente l'autotrasporto, segnala che la disposizione individua nuove risorse, per l'anno 2018, destinate ad incrementare la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005.

Rileva, in proposito, che l'introduzione di una maggiore deduzione forfetaria delle spese da parte degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018 determina effetti di cassa nelle annualità 2018 e 2019 per il meccanismo di saldo e acconto, mentre la norma ed il prospetto riepilogativo considerano effetti finanziari per il solo anno 2018. In merito a tale aspetto considera necessario acquisire un chiarimento.

In merito ai profili di copertura, fa presente che agli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali previste in favore dell'autotrasporto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, ai sensi del medesimo comma:

quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, che ha assegnato 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 in favore di regioni e province autonome per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;

quanto a 16 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono definitivamente acquisite, nel limite di 16 milioni di euro, al bilancio dello Stato.

Al riguardo, considera opportuna una assicurazione da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Inoltre, segnala che l'articolo 23, comma 3, dispone l'incremento, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge n. 84 del 1994, da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso la Banca nazionale del lavoro Spa.

In proposito, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle somme in questione, anche tenuto conto del fatto che analoga modalità di copertura è stata prevista per far fronte agli oneri derivanti dal contributo aggiuntivo assegnato – in misura pari a 4,2 milioni di euro per il 2018 – alla stessa Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dal decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

Infine, segnala che l'articolo 23, comma 3-*bis*, prevede l'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, delle risorse da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fa presente che il Fondo in questione è stato oggetto di

rifinanziamento in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 e, pertanto appare recare le occorrenti disponibilità. Ciò posto, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell'ulteriore ricorso al medesimo Fondo per l'anno 2018 disposto dall'articolo 26, comma 3, lettera *m*), del presente decreto.

In merito all'articolo 23-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di circolazione, rileva che le disposizioni in esame inaspriscono le sanzioni per i trasgressori dell'obbligo di assicurazione per invalidità civile.

In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che l'eventuale maggior gettito da sanzioni, di natura non predeterminabile nell'ammontare, non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 23-*quater*, commi da 1 a 3, che recano disposizioni sull'assegno di natalità, evidenzia che la stima appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica, che risultano, a loro volta, in linea con i parametri utilizzati per la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 1, commi 248 e 249, della legge di bilancio 2018.

Riguardo all'articolo 23-*quater*, commi 4 e 5, che prevedono interventi in campo sanitario, non ha osservazioni da formulare in quanto l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti disposti.

In merito all'articolo 24, concernente le missioni internazionali di pace, evidenzia che la norma integra di 130 milioni le dotazioni per il 2018 del fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali già previste dalla normativa vigente. Pur considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono configurati come limiti massimi di spesa, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare, nonché gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,

ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito al quadro aggiornato, all'ultimo trimestre del 2018, delle esigenze finanziarie connesse alle missioni in atto, disaggregando i dati con riferimento alle diverse voci di spesa coinvolte.

Riguardo all'articolo 24-ter, che reca modifiche al codice del terzo settore, considera opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del minor gettito ascrivito alla disposizione in esame. Evidenzia, inoltre, che il comma 6 fa discendere gli oneri esclusivamente dai commi 2 e 3; andrebbe pertanto acquisito un chiarimento dal Governo con riferimento alla disposizione di cui al comma 4, tenuto conto che l'estensione dell'ambito applicativo delle detrazioni per erogazioni liberali appare determinare effetti negativi in termini di gettito, che non sembrano considerati dalla disposizione di copertura.

Infine, con riguardo alle risorse utilizzate a copertura, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi interventi già previsti o programmati in base alla legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 6 dell'articolo 24-ter prevede alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche al Codice del Terzo settore introdotte dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 23. In particolare, a tali oneri, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si prevede:

quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile;

quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che ha incrementato la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, rispettivamente, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

In merito all'articolo 24-quater, concernente il Fondo per gli investimenti delle regioni colpite da eventi calamitosi, evidenzia che il prospetto riepilogativo ipotizza un impatto di identica misura della norma sui tre saldi di finanza pubblica; tuttavia, per le spese per investimento, gli effetti sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno sono in genere modulati su un arco temporale pluriennale. Ritiene pertanto che andrebbero esplicitate le ipotesi sottostanti la stima adottata.

In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 4 dell'articolo 24-quater prevede alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio, per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018. In particolare, ai predetti oneri, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prevede:

quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, in materia di regolarizzazione di irregolarità formali.

Al riguardo osserva che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2019-2021, che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2019, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (C. 1334).

Per quanto riguarda l'articolo 25, recante disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano all'interno di limiti massimi di spesa e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 25-*bis*, recante disposizioni sulla mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e di Gela, rileva preliminarmente che le disposizioni appaiono di portata retroattiva in quanto riferite ad una platea di lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Ai fini della verifica dei relativi effetti finanziari, ritiene quindi che andrebbero preliminarmente precisati modalità e tempi per l'erogazione dei benefici. Andrebbero altresì forniti gli elementi necessari per la stima dei relativi oneri, anche al fine di verificare la congruità delle risorse con le quali farvi fronte.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 2 dell'articolo 25-*bis*, provvede agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni sul trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale di Termini Imerese e di Gela introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 25-*bis*.

Ai predetti oneri, peraltro non quantificati, si provvede mediante le risorse finanziarie stanziare per interventi di inte-

grazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta dal comma 11-*bis* dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo, da un lato, chiarisca quale sia l'entità degli oneri derivanti dalle citate disposizioni e, dall'altro, assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 25-*ter*, che reca disposizioni sulla mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa, rileva che le disposizioni in esame concedono ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 la mobilità ordinaria o in deroga per un periodo di 12 mesi, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva.

In proposito, ritiene preliminarmente necessario un chiarimento riguardo alla decorrenza dell'applicazione del beneficio per i soggetti che abbiano già cessato la mobilità ordinaria al momento di entrata in vigore della disposizione in esame. Ciò anche al fine della corretta stima ed imputazione temporale dei relativi oneri.

Osserva in proposito che l'onere in questione viene definito dalla norma esclusivamente in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mentre in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe valere il rinvio disposto dalla norma alle risorse di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, che ha previsto la copertura di disposizioni onerose a valere su una quota di 34 milioni di euro delle risorse del fondo sociale per l'occupazione.

Ciò posto, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione degli oneri con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica. Andrebbe inoltre chiarito se e in quale misura le predette risorse del Fondo sociale per l'occupazione risultino tuttora disponibili,

tenuto conto che la legge di bilancio per il 2018 ne prevedeva l'utilizzo a copertura di altre disposizioni onerose.

Ritiene che analoghe indicazioni andrebbero fornite con riguardo alla disponibilità per il 2019 delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e del Fondo per gli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la compensazione degli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 25-ter, comma 2, provvede alla copertura dell'onere derivante dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori occupati in aziende localizzate in aree di crisi industriale complessa, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 25-ter. In particolare, ai predetti oneri, peraltro non quantificati, si fa fronte mediante le risorse di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018 attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, finalizzate a interventi di integrazione salariale straordinari e al trattamento di mobilità in deroga. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo, da un lato, chiarisca l'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame e, dall'altro, assicuri che le predette risorse siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 25-quater, rileva che le disposizioni in esame istituiscono un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, i cui componenti non percepiscono emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La norma specifica altresì che l'onere per il funzionamento del Tavolo è posto a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Ritiene quindi che andrebbe indicato l'ammontare del predetto onere, esplicitando i relativi elementi di stima.

Con riferimento al supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, considera utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità di detti adempimenti in capo all'amministrazione indicata, senza nuovi o maggiori oneri.

In merito all'articolo 25-quinquies, concernente i finanziamenti per le imprese agricole colpite da eventi sismici del 2012, rileva che la disposizione modifica le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 e di utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

In proposito, pur tenendo conto che la concessione dei predetti crediti d'imposta opera entro i limiti annui corrispondenti all'autorizzazione di spesa disposta dal citato articolo 3-bis, ritiene opportuno acquisire dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse autorizzate, in ragione sia dei numerosi interventi legislativi che hanno via via ridotto la suddetta autorizzazione di spesa sia delle nuove modalità di erogazione previste dalla norma in esame.

Queste ultime infatti, da un lato, determinano effetti di anticipazione dei finanziamenti, non più modulati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, dall'altro, prevedendo la possibilità di cessione del credito di imposta alla banca finanziatrice, comportano un incremento dell'impatto da scontare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto secondo i criteri definiti nel quadro della contabilità europea.

In merito all'articolo 25-sexies, che reca disposizioni per il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, considera necessario acquisire una conferma che la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del Servizio sanitario nazionale, pari a 32,5 milioni di

euro, non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 25-*septies*, concernente le regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 25-*octies*, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, rileva che la relazione tecnica evidenzia che la quantificazione è stata effettuata mediante utilizzo di un modello di micro-simulazione. Non sono quindi forniti i parametri ed i dati necessari per la verifica della stima fornita.

Ritiene pertanto opportuno acquisire gli elementi sottostanti la stima, con particolare riguardo alla platea dei soggetti considerata, tenuto conto che la norma include nell'ambito dei beneficiari le imprese individuali, le società di persone, le società e gli Enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del TUIR iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la sede sociale operativa o una unità locale nel comune di Campione d'Italia.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 7 dell'articolo 25-*octies* prevede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del medesimo articolo 25-*octies*, aventi ad oggetto la disciplina fiscale applicabile nel comune di Campione d'Italia, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. In particolare, ai predetti oneri si provvede:

quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, in materia di regolarizzazione di irregolarità formali;

quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

(cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ciò posto, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Riguardo all'articolo 25-*novies*, evidenzia che la disposizione introduce un'imposta sui trasferimenti in denaro in misura pari all' 1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.

In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se, ai fini della stima, sia stato considerato un abbattimento che tenga conto del limite minimo previsto dalla norma (10 euro) per la sottoposizione a tassazione degli importi trasferiti.

Evidenzia inoltre che i dati di fonte Banca d'Italia, così come si evince dalla « Nota sulla segnalazione statistica delle rimesse », tengono conto delle transazioni effettuate tramite un istituto di pagamento o altro intermediario finanziario. Poiché la disposizione in esame considera invece le sole transazioni effettuate da istituti di pagamento, ritiene che andrebbe chiarito se ciò possa ridurre l'ammontare utilizzabile ai fini della stima.

Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità, già rilevata dalla relazione tecnica riferita al comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012 – che dispose l'abrogazione dell'imposta sulle transazioni monetarie – che l'introduzione di una tassazione sulle predette transazioni possa comportare una migrazione di flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, con effetti riduttivi del maggior gettito ascrivito alla disposizione in esame.

Riguardo all'articolo 25-*decies*, che reca disposizioni sulla circolazione e sulla ven-

dita di sigarette elettroniche, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 13 dell'articolo 25-*decies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo, introdotta dal medesimo articolo 25-*decies*, pari a 70 milioni annui a decorrere dal 2019. In particolare, ai predetti oneri si provvede:

quanto a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ciò posto, rinvia a quanto detto in precedenza con riguardo all'articolo 9, in merito al Fondo per le esigenze indifferibili, e all'articolo 25-*octies*, in merito al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Riguardo all'articolo 25-*undecies*, concernente il prezzo massimo di cessione di immobili di edilizia convenzionata, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 26, comma 3, lettera c), concernente l'utilizzo a fini di copertura di proventi delle aste di quote di emissione, ritiene che andrebbe escluso che l'utilizzo di parte dei proventi delle aste per emissioni sia suscettibile di pregiudicare iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente oppure l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa europea di settore.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 26 reca, al comma 3, la copertura degli oneri derivanti da una

pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 3);

annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (articolo 4);

estensione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero – risorse proprie tradizionali UE – nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 5);

regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7);

definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, cosiddetti succedanei del tabacco, e sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina (articolo 8);

possibilità per i contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 (articolo 9);

possibilità per le parti di partecipare a distanza all'udienza pubblica di cui

all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto (articolo 16, comma 4);

obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi (articolo 17);

rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018 (articolo 18);

estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi (articolo 20);

trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa (articolo 21);

incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 435 milioni di euro per l'anno 2018 (articolo 22);

incremento del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali per 130 milioni di euro per l'anno 2018 (articolo 24);

incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 26, comma 1);

incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per gli anni dal 2020 al 2023 (articolo 26, comma 2).

Agli oneri recati dalle predette disposizioni si provvede:

quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto in commento;

quanto 150 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite, nel predetto importo di 150 milioni di euro per il 2018, definitivamente al bilancio dello Stato, anziché essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante « Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 », intendendosi conseguentemente che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rine-

goziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Tali somme concernono gli oneri connessi al canone d'affitto che la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a stipulare in relazione all'utilizzo del termovalorizzatore di Acerra, quantificati dalla citata disposizione in 30 milioni di euro annui dal 2010 al 2024;

quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità;

quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo

delle somme iscritte nel fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della procedura prevista per l'eliminazione delle somme iscritte nel conto dei residui cui non corrispondono più effettive obbligazioni dall'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7496);

quanto a 16,614 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, che reca le necessarie disponibilità;

quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 99 del 2017, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa.

Tutto ciò premesso, osserva quanto segue:

in merito alla copertura di cui alla lettera *b*) del comma 2, ritiene necessario che il Governo fornisca assicurazioni riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura – ossia delle sanzioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato che rimangono acquisite all'entrata – nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

con riguardo alla copertura di cui alla lettera *c*) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, dei quali si prevede la definitiva acquisizione all'erario, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi;

in merito alla copertura di cui alla lettera *e*) del comma 2, ritiene necessario che il Governo fornisca assicurazioni in merito all'effettiva disponibilità ed utilizzabilità delle risorse iscritte nel conto dei residui del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, in linea di principio, esse dovrebbero corrispondere alla pregressa assunzione di impegni di spesa rispetto ai quali non si è concretizzata la fase del pagamento;

con riguardo alla copertura di cui alla lettera *f*) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non sia preordinato all'adempimento di obblighi internazionali;

in merito alla copertura di cui alla lettera *g*) del comma 2 non ha osservazioni da formulare, preso atto degli effetti, in termini di maggiori entrate ovvero di minori spese, ascritti alle singole disposizioni

del decreto in esame, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;

con riguardo alla copertura di cui alla lettera *h*) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse nel fondo di conto capitale del Ministero dell'economica e delle finanze ai sensi della procedura prevista per l'eliminazione delle somme iscritte nel conto dei residui cui non corrispondono più effettive obbligazioni dall'articolo 49, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 66 del 2014;

in merito alla copertura di cui alla lettera *i*) del comma 2, ritiene necessario che il Governo assicuri che i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine dell'anno e che la mancata destinazione di tali risorse al fondo missioni internazionali non comprometta la congruità del finanziamento destinato delle missioni stesse, tenendo conto del rifinanziamento di 130 milioni per l'anno 2018 del predetto fondo disposto dall'articolo 24;

con riguardo alla copertura di cui alla lettera *l*) del comma 2 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al ciclo di programmazione 2014-2020 per l'anno 2018 rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 22 in merito al medesimo Fondo;

con riguardo alla copertura di cui alla lettera *m*) del comma 2 a valere per l'anno 2018 sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 9 in merito al Fondo per le esigenze indifferibili.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la

relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*) e si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso di altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



1910
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, **7 DIC. 2018**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Prot. N. 253293/2018

Rif. Prot. Entrata N. 0250575/2018

Risposta a nota n.

All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Ufficio Legislativo Economia
SEDE

OGGETTO: A.C. 1408. Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Relazione tecnica di passaggio.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

CAPO I

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Articolo 01. (Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti)

Con il comma 1 della disposizione si intende ampliare la platea dei contribuenti che possono presentare un interpello sui nuovi investimenti, beneficiando della possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate, con un'unica istanza di interpello, di conoscere il trattamento fiscale di un investimento di rilevante ammontare, come rappresentato nel relativo business plan. Ai contribuenti che si adeguano alla risposta resa dall'Agenzia delle Entrate è consentito di presentare istanza di ammissione al regime di adempimento collaborativo, a prescindere dal volume di affari o di ricavi conseguito. Ne consegue che la riduzione della soglia minima di investimenti prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015 comporta anche un più facile accesso al regime dell'adempimento collaborativo. La nuova soglia si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo. 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

Per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La stima è riferita ai processi verbali di constatazione riferiti a periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2018¹, con violazioni sostanziali che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano collegati ad un atto di accertamento.

In relazione alle annualità contenute in detti processi verbali, risultano contestate violazioni riferite alle seguenti imposte:

Maggiore imposta constatata IVA	Rilievi imposte dirette	Ritenute
8	30	1

**Importi espressi in miliardi di euro*

Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla definizione delle violazioni rilevate con processi verbali di constatazione, il valore complessivo delle imposte corrispondenti ai rilievi constatati pari a 15 miliardi di euro è stato calcolato nel seguente modo:

- con riferimento alla maggiore imposta constatata ai fini Iva e ritenute, gli importi indicati nella tabella si riferiscono alla effettiva imposta constatata nei processi verbali;

¹ Periodi d'imposta per i quali non sono scaduti ancora i termini per l'azione accertatrice.



- con riferimento ai rilievi imposte dirette, considerato che riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata applicata un'aliquota unica del 20% sul totale dei rilievi al fine di quantificare l'imposta corrispondente potenzialmente definibile. Dall'analisi effettuata sugli atti di accertamento "ordinari" ai fini delle imposte dirette, IRAP e Iva², emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza. Considerate le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la percentuale da applicare ai 15 miliardi di euro d'imposta può essere stimata al 4% determinando così un incasso pari a 600 milioni di euro, come da tabella 1).

Tabella 1

Imposta definibile	Indice di definizione	Stima degli incassi da definizione
15.000	4%	600

*Importi espressi in milioni di euro

Si ritiene che la facoltà data al contribuente di definire i rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione senza versare le sanzioni e gli interessi possa sostituire ampiamente la definizione degli stessi rilievi mediante l'utilizzo del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che ha modificato l'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Pertanto, considerato che nel 2017 sono stati riscossi 260 milioni di euro da ravvedimento operoso effettuato dai contribuenti che hanno scelto di avvalersi dell'istituto a seguito di un'attività istruttoria esterna svolta nei loro confronti, le maggiori entrate stimate a seguito della presente disposizione risultano pari circa 340 milioni di euro ($600 - 260 = 340$), come indicato nella tabella 2).

Tabella 2

Stima degli incassi da definizione a)	Stima incassi da ravvedimento operoso b)	Maggiori entrate stimate a) - b)
600	260	340

*Importi espressi in milioni di euro

Inoltre, si è considerata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che il maggiore importo da riscuotere, pari a 340 milioni di euro, venga distribuito nei cinque anni previsti per la rateazione, con rate trimestrali, come indicato nella tabella 3).

Tabella 3

² Esclusi quindi gli accertamenti 41-bis "automatizzati" e gli accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.



Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	51	68	68	68	68	17	340

**Importi espressi in milioni di euro*

Relativamente ai contributi previdenziali, la disposizione comporta un maggior gettito di difficile quantificazione che comporta il miglioramento del fabbisogno INPS. Essendo complessa la quantificazione di detto maggior gettito, si ritiene prudenzialmente di non scontare effetti.

Articolo 2 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

Per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La stima è riferita agli atti di accertamento³ che, alla data del 30 settembre 2018, sono potenzialmente ancora definibili tramite gli ordinari istituti di definizione agevolata non impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione.

Per detti atti è stata complessivamente accertata una maggiore imposta pari a 8,2 miliardi di euro con le relative sanzioni pari a 8,7 miliardi di euro.

Al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile, è stato calcolato il rapporto percentuale tra la maggiore imposta accertata per gli atti definiti in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e la maggiore imposta accertata totale per gli atti che risultano definiti mediante acquiescenza negli anni 2016 e 2017, risultante pari mediamente al 4%.

Applicando la predetta media percentuale sulla maggiore imposta accertata, l'importo riscuotibile è di 326 milioni di euro di imposta accertata e di 117 milioni di euro di sanzioni calcolate applicando la predetta percentuale del 4% alla complessive sanzioni accertate e riducendole ad 1/3 ai sensi del citato articolo 15, per un totale di circa 443 milioni di euro.

Si può stimare che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame possa essere ragionevolmente aumentata al 6%, considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, che applicata agli 8,2 miliardi di maggiore imposta accertata, consente di stimare in circa 490 milioni di euro l'imposta riscuotibile, come indicato nella tabella seguente.

MEA Totale	Indice di definizione	Stima degli incassi da definizione
8.200	6%	490

**Importi espressi in milioni di euro*

³ Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP, accertamenti 41-bis "automatizzati" e accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.



Pertanto, la norma non comporta significativi impatti finanziari, posto che si può stimare un gettito di 490 milioni di euro che va ampiamente a sostituire quello ordinario come sopra indicato.

Comma 2-bis. *A legislazione vigente, il meccanismo dell'inversione contabile è applicabile fino al 31 dicembre 2018 alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018 relative a:*

- i. *cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 (articolo 17, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972);*
- ii. *cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (articolo 17, comma 6, lett. c), del DPR 633/1972);*
- iii. *trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni (articolo 17, comma 6, lett. d-bis) del DPR n. 633/1972);*
- iv. *trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (articolo 17, comma 6, lett. d-ter) del DPR n. 633/1972);*
- v. *cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) (articolo 17, comma 6, lett. d-quater) del DPR n. 633/1972).*

La disposizione interviene sul comma 8 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 per estendere il meccanismo dell'inversione contabile sulle succitate operazioni fino al 30 giugno 2022.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto il maggior gettito derivante dall'emersione di base imponibile dovuta all'introduzione del meccanismo di inversione contabile con riferimento a tali operazioni è già incluso nelle previsioni tendenziali delle entrate tributarie.

Articoli 3 e 4 (Definizione agevolata dei carichi e stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati ad agenti della riscossione)

Di seguito si riporta la relazione tecnica afferente al testo originario degli articoli 3 e 4 del decreto-legge.

1. Premessa

L'impianto dell'ipotesi di nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione *ter*) è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti



edizioni delle definizioni agevolate, di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016 e all'articolo 1 del decreto-legge n.148/2017.

Analogamente a quanto previsto per le citate precedenti edizioni delle definizioni agevolate i contribuenti potranno estinguere i loro debiti corrispondendo:

- le somme affidate a titolo di "capitale" e di interessi "di ritardata iscrizione a ruolo";
- gli importi maturati a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle predette somme;
- gli importi relativi al rimborso delle spese per le procedure esecutive (se presenti) e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento agevolato, pertanto, consente l'estinzione dei debiti residui affidati all'Agente della riscossione senza dover corrispondere:

- le somme affidate a titolo di sanzione;
- gli interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, DPR n. 602/1973);
- le sanzioni e le somme aggiuntive (di cui all'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999).

Per le cartelle di pagamento riferite alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere il debito senza corrispondere le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, oltre agli eventuali interessi di mora successivamente maturati.

Così come previsto dalle precedenti edizioni rimangono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti (ad es. somme affidate all'Agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di Aiuti di Stato etc.) il cui valore complessivo, rispetto al valore dell'intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale.

I termini di pagamento delle somme dovute per estinguere il debito oggetto della richiesta di adesione alla nuova misura ipotizzata è stato esteso in un lasso temporale di cinque anni (a fronte di un periodo assai più breve previsto dalle precedenti analoghe misure) con un tasso di interesse molto ridotto rispetto a quello previsto dall'articolo 21 del DPR n. 602/1973 applicato alle precedenti definizioni agevolate previste dal decreto-legge n. 193/2016 e dal decreto-legge n. 148/2017.

Infine, la misura in argomento, dispone l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La stima di impatto sul gettito derivante dall'introduzione delle nuove misure ha considerato i seguenti aspetti:

1. estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati dal 1°ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 nonché nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti residui riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 che non hanno aderito alla definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
2. differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017;
3. stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e relativi effetti sulla quantificazione degli incassi derivanti dalla definizione agevolata;



4. effetti sulla riscossione ordinaria conseguenti al complesso dei nuovi interventi in argomento.

2. Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 DL n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis)

La stima del gettito atteso, riferito ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017 e per i quali è prevista per i contribuenti una nuova possibilità⁴ di pagamento in via agevolata, nonché di quelli affidati nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 (esclusi dall'ambito applicativo dei precedenti istituti di definizione agevolata), è stata effettuata attraverso una valutazione del differente *appeal* tra la nuova misura agevolativa e le precedenti, derivante dalla maggior dilazione dei termini di pagamento delle somme dovute (pagamento delle somme dovute in 5 anni anziché secondo le scadenze molto più ravvicinate previste dalle precedenti rottamazioni).

Nello specifico, attraverso una analisi della maggior disponibilità finanziaria correlata alla maggiore dilazione dei pagamenti prevista della nuova misura agevolativa, si stima un maggior *appeal* di circa il 70% rispetto a quello registrato per la definizione agevolata del decreto-legge n. 193/2016.

Applicando tale differenziale ai tassi di pagamento registrati nella rottamazione di cui al decreto-legge n.193/2016 la cui consuntivazione finale volge ormai al termine (l'ultima rata è scaduta il 30 settembre 2018) è stato possibile stimare i tassi attesi per la nuova misura agevolativa differenziati in base alla vetustà di iscrizione a ruolo.

Analisi su Rottamazione DL 193/2016 <i>Importi in milioni di euro</i>	Ruoli Ultimo Anno	Ruoli Anno prec	Ruoli 2 Anno prec	Ruoli Anni antecedenti
Carico Residuo contabile al 31.12.2016 al netto di sospensioni e soggetti falliti, deceduti e società cessate	56,6	54,0	51,3	392,3
Riscossioni a titolo di Definizioni Agevolata DL n. 193/2016 (previsione dopo incasso 5a e ultima rata)	2,1	1,4	1,1	3,6
Tasso di pagamento Def.Age. DL n. 193/2016	3,68%	2,60%	2,24%	0,92%
Maggiore <i>appeal</i> Nuova rottamazione vs Def.Age. DL n. 193/2016	70%	70%	70%	70%
Stima tasso di pagamento per Rottamazione-ter su ruoli affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	6,25%	4,42%	3,81%	1,56%

⁴ Si tratta di carichi già rientranti nel perimetro temporale di riferimento delle precedenti misure agevolative di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017



Applicando i tassi di pagamento sopra determinati al valore dei carichi affidati a tutto il 31 dicembre 2017, il gettito complessivamente atteso dall'introduzione della nuova misura, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, può essere stimato in **11.100 milioni di euro**.

Stima gettito Rottamazione Ter <i>Importi in milioni di euro</i>	Ruoli Anno prec (2017)	Ruoli 2 Anno prec (2016)	Ruoli Anni antecedenti	TOTALE
<i>Forecast Carico Residuo contabile affidato dal 01.01.2000 al 31.12.2017 al netto di soggetti falliti, deceduti, società cessate e sospensioni (comprese quelle su carichi interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017)</i>	49.590	42.906	466.620	559.116
Stima tasso di pagamento Rottamazione ter	4,42%	3,81%	1,56%	1,99%
Gettito Atteso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	2.192	1.633	7.275	11.100

Importi in milioni di euro

Ripartendo in 5 anni a partire dal 2019 il gettito atteso dall'estensione della rottamazione-ter ai ruoli affidati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e dalla nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017(c.d. rottamazione bis) risulta il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	11.100

3. Differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017

Di seguito, è rappresentata la previsione tendenziale della riscossione da definizione agevolata dell'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, complessivamente pari a 3.913 milioni di euro, determinata come somma degli incassi già registrati a tutto il 20 settembre 2018 e di quelli



stimati sulle rate con scadenze future applicando una percentuale di pagamento pari al 45% (il tasso di pagamento nella prima rottamazione è stato pari al 46,3%, confermato dal 45,1% di pagamento registrato sulla prima rata con scadenza 31 luglio 2018 della seconda rottamazione⁵) al valore del "gettito teorico" rinveniente dai piani di pagamento inviati ai contribuenti.

<i>Importi in milioni di euro</i>	Rata 31/07 (piani in rata unica)	Rata 31/07 (piani rateali)	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	totale Scadenze 2018	Rata 28/02/2019	Rottamazione-bis
Gettito Teorico Definizione Agevolata DL 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati	124	435	435	333	2.848	2.735	6.910	1.672	8.582
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento pari al 45% (per la rata di luglio è stato indicato il valore già riscosso)	107	196	196	150	1.281	1.231	3.161	752	3.913
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	107	196	17	50	77	25	472	13	484
Previsione riscossione su rate a scadere			179	100	1.204	1.206	2.689	740	3.429

Ipotizzando che le riscossioni attese si concretizzino secondo le scadenze previste, il valore della previsione di riscossione sulle rate a scadere è, pertanto, pari a circa 1.483 milioni per le rate di settembre e ottobre, 1.206 milioni per la rata di novembre e 740 milioni nel 2019 per la rata di febbraio.

<i>Importi in milioni di euro</i>	Consuntivo al 20/09/2018	Preconsuntivo Rate 30/09/2018 e 31/10/2018	Preconsuntivo Rata 31/11/2018	Preconsuntivo rata 28/02/2019	Totale
Riscossione tendenziale da rottamazione-bis	484	1.483	1.206	740	3.913

⁵ Per i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 le rate previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 sono massimo cinque, di uguale importo, scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2017 e febbraio 2019. Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 le rate sono massimo tre, la prima a ottobre 2018 (40%) la seconda a novembre 2018 (40%) e la terza a febbraio 2019 (20%).



Ciò premesso, la quantificazione dell'impatto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la rottamazione dell'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è stata stimata sulla base dei seguenti presupposti:

- maggiore dilazione dei pagamenti di tutte le somme ancora dovute per la rottamazione-bis, dopo il pagamento della rata di ottobre;
- incremento della propensione al pagamento, derivante dalla possibilità di dilazionare il debito residuo, dopo il pagamento delle rate di ottobre e precedenti, secondo un nuovo piano di pagamento con rate semestrali (o trimestrali) in 5 anni.

Partendo dal "gettito teorico" della rottamazione-bis e considerando un tasso di pagamento pari al 70% anziché del 45% (incremento forfettario per apprezzare la possibilità di ottenere sulle somme residue un piano di pagamento largamente più esteso), è possibile stimare in **821 milioni di euro** il maggior gettito 2018 derivante dall'incremento del tasso di propensione al pagamento dovuto alla possibilità di rateizzare in 10 rate semestrali il pagamento delle somme residue ed in **3.048 milioni di euro**, il valore della riscossione attesa che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento (ovvero 1.890 previsti per la rata di novembre e 1.158 per la rata di febbraio 2019).

<i>Importi in milioni di euro</i>	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	Rate a scadere 2018	Rata 28/02/2019
Gettito Teorico Definizione Agevolata DL n. 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati	435	333	2.848	2.735	6.351	1.672
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento incrementato al 70% per i piani rateali (45% per i piani in rata unica)	304	150	1.993	1.915	4.363	1.170
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	17	50	77	25	169	13
Previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 70%	288	100	1.916	1.890	4.194	1.158



Precedente previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 45%	179	100	1.204	1.206	2.689	740
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	109	0	712	0	821	0
Riscossione attesa che si stima confluisca secondo il nuovo piano rateale a cinque anni	0	0	0	1.890	1.890	1.158

L'impatto netto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è pertanto determinato:

- dal minor incasso della rata di novembre 2018 e della rata di febbraio 2019, rispettivamente pari a 1.206 milioni e 740 milioni come sopra determinato (previsione con propensione al pagamento del 45% delle somme dovute) e dal maggiore incasso atteso sulle rate fino ad ottobre 2018 stimato in 821 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2019, dal gettito atteso di 3.048 milioni di euro che confluirà in nuovi piani di pagamento in 5 anni.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALLE
Perdita Gettito piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	-1.206	-740	0	0	0	0	-1.946
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	821
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	3.048
Impatto netto differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento rottamazione bis	-385	-130	610	610	610	610	1.923



4. Stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, è stata valutata in primo luogo in termini di impatto sul gettito atteso già stimato ai precedenti paragrafi.

Prendendo a riferimento i dati delle riscossioni attualmente consuntivate per la definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 193/2016, si rileva che circa il 3,5 % del volume complessivamente riscosso è relativo a carichi di importo fino a 1000 euro, affidati dagli enti creditori oltre 8 anni prima della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di adesione alla predetta misura.

Tale percentuale può ritenersi congrua per determinare gli effetti dell'annullamento sulle previsioni di gettito riconducibile ai debiti oggetto di stralcio ed è stata pertanto applicata:

- alla stima del gettito atteso dalla rottamazione-ter per carichi affidati fino al 31/12/2017, pari a 11.100 milioni di euro;
- alla stima del maggior gettito per l'incremento atteso del tasso di propensione al pagamento sulle rate fino ad ottobre 2018, pari a 821 milioni di euro;
- alla stima del valore della riscossione attesa su carichi già oggetto di definizione agevolata dell'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento, pari a 3.048 milioni di euro.

Il minor gettito, rispetto a quanto stimato in precedenza, risulta pari a **524 milioni**.

Importi in milioni di euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL E
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	11.100
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	3.048
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	821
<i>Sub-totali voci precedenti</i>	821	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	14.969
Perdita gettito atteso da Rottamazione-ter per "stralcio" carichi residui fino a 1.000 euro affidati fino al 2010 (applicazione del 3,5%)	-29	-99	-99	-99	-99	-99	-524



Quanto al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010, in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, si specifica che le stesse trovano già copertura negli stanziamenti effettuati in occasione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 684 e 685 della legge n. 190/2014⁶. Per ciò che attiene alle spese riferite agli stessi carichi, maturate successivamente, le medesime sono richieste annualmente a ciascun singolo ente creditore ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, per il relativo rimborso anno per anno. Ciò non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

5. Impatti su riscossione ordinaria

Rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un trend costante di affidamenti di nuovi carichi da parte degli enti impositori rispetto al dato storico dell'ultimo triennio, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateazioni di pagamento.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione, calcolate su base storico-statistica, alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione-ter al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 32% dell'importo complessivamente dovuto.

È stato, inoltre, considerato un ulteriore aspetto: la possibilità di accedere ad un piano rateale in 5 anni, beneficiando al contempo dello sconto previsto dalla definizione agevolata, rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto all'andamento delle curve di riscossione ordinaria, che ormai recepiscono il fenomeno delle rateazioni che dal 2008 contribuiscono per circa il 50% all'importo incassato in via ordinaria.

Ciò premesso, considerando che il ricrearsi di un consistente flusso di riscossioni derivante dalle "ordinarie" rateazioni che verranno concesse su carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2018 necessiterà di almeno un triennio, la flessione della riscossione ordinaria determinata è stata incrementata prudenzialmente del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e del 10% nel 2021.

⁶ Articolo 1, comma 684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

Comma 685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.



Tuttavia, la contestuale introduzione dell'annullamento dei carichi residui di importo fino a 1.000 euro affidati fino al 31 dicembre 2010 permetterà di concentrare le risorse a disposizione dell'Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante, compensando parzialmente l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria derivante dai nuovi interventi di legge.

Le quote oggetto di annullamento, infatti, pur rappresentando in termini di importo una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto, sono numericamente rilevanti e, sotto il profilo gestionale, necessitano del medesimo impegno rispetto a quelle più recenti o comunque di importo maggiore per la gestione delle ordinarie attività di recupero (es. interruzione dei termini prescrizionali attraverso la notifica di nuovi atti esattoriali, gestione di eventuali contenziosi).

Gli incrementi applicati alla flessione della riscossione ordinaria, comunque prudenzialmente determinati per quanto illustrato in precedenza, sono stati contenuti al 20% nel 2019, al 15% nel 2020 ed al 10% nel 2021 per apprezzare il recupero di efficacia derivante dalla possibilità di concentrare le risorse nelle attività riscossione di quote più recenti o comunque più rilevanti, la cui prospettiva di incasso risulta maggiore.

Flessione riscossione ordinaria	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Ruoli 2017	-577	-401	-305	-225	-180	-153	-127	-66	-22	-2.057
Ruoli 2016	-312	-238	-184	-134	-114	-95	-49	-16	0	-1.143
Ruoli 2015 e precedenti	-1.105	-859	-658	-509	-422	-220	-73	0	0	-3.845
Totale	-1.994	-1.498	-1.147	-868	-716	-467	-250	-83	-22	-7.045

Importi in milioni di euro

6. Riepilogo impatti nuova misura agevolativa

Di seguito, sono riepilogati gli impatti complessivamente attesi sulla riscossione, rispetto ai dati previsionali stimati nelle Relazioni tecniche di accompagnamento al decreto-legge n. 193/206 e decreto-legge n. 148/2017 e aggiornati sulla base delle evidenze disponibili.

importi in milioni di euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Riscossione ordinaria tendenziale (2018: <i>forecast</i> su dati consuntivati al 31/08/2018, 2019-2021: modello previsionale, 2022-2027 stabile su livello 2021)	6.100	8.223	8.313	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345
Riscossione da Definizione agevolata DL 193/2016 (conferma dati previsionali)	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Riscossione da Definizione agevolata DL 148/2017 (Stimato sulla base del valore delle domande effettivamente presentate entro il 15/5 e propensione al pagamento pari a circa il 45% delle adesioni)	3.173	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsione riscossione a legislazione vigente	10.983	8.963	8.313	8.345						

Di cui

<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	6.139	4.995	4.646	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
<i>INPS</i>	3.116	2.390	2.228	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
<i>INAIL</i>	128	188	180	184	184	184	184	184	184	184
<i>ALTRI ENTI</i>	1.600	1.390	1.259	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

importi in milioni di euro

Gettito atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0
Perdita gettito piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	-1.206	-740	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gettito atteso Rottamazione-ter per carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	0	0	0	0
Impatto "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010 su gettito atteso da Rottamazione-ter	-29	-99	-99	-99	-99	-99	0	0	0	0
Flessione riscossione ordinaria per introduzione Rottamazione-Ter e "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010	0	-1.994	-1.498	-1.147	-868	-716	-467	-250	-83	-22



Riscossione attesa con interventi normativi	10.569	8.960	9.546	9.929	10.208	10.360	7.878	8.095	8.262	8.323
--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Di cui

<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	5.907	4.993	5.334	5.582	5.739	5.825	4.429	4.552	4.646	4.680
INPS	2.998	2.389	2.559	2.652	2.727	2.767	2.104	2.163	2.207	2.223
INAIL	123	188	207	219	226	229	174	179	183	184
ALTRI ENTI	1.541	1.390	1.446	1.476	1.516	1.539	1.171	1.201	1.226	1.236

importi in milioni di euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Riscossione Attesa con interventi vs Riscossione a legislazione vigente	-414	-3	1.233	1.584	1.863	2.015	-467	-250	-83	-22
--	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------

Di cui

<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	-232	-2	688	890	1.047	1.133	-263	-140	-46	-12
INPS	-118	-1	331	423	498	538	-125	-66	-22	-6
INAIL	-5	0	27	35	42	45	-10	-5	-1	0
ALTRI ENTI	-59	0	187	236	276	299	-69	-39	-14	-4

La modifica apportata in sede parlamentare ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, che comporta l'aumento del numero delle rate, non influisce sull'arco temporale massimo consentito per dilazionare il pagamento (5 anni) e, pertanto, non dà luogo ad effetti di gettito.

La lettera f-bis, aggiuntiva al comma 10 del medesimo articolo, introdotta in sede parlamentare ha l'obiettivo di estendere l'applicazione della previsione di cui all'articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla definizione agevolata dei debiti contributivi disciplinata nell'ambito del medesimo articolo 3.

Gli Istituti chiamati ad effettuare la verifica potranno attestare la regolarità del contribuente nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 e quella fissata per il pagamento al comma 2, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di rilascio del Durc dettata dal D.M. 30 gennaio 2015.

Permane in capo all'Agente della Riscossione l'onere di comunicare agli Istituti il regolare versamento delle rate accordate in sede di definizione agevolata per consentire agli stessi l'effettuazione dei conseguenti annullamenti dei Documenti prodotti in applicazione dell'articolo 54. Questi ultimi, affinché possano essere resi noti ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia consultato il servizio "Durc On Line", saranno pubblicati nell'ambito del medesimo servizio già realizzato per dare attuazione al disposto al citato articolo 54 con riguardo alle precedenti ipotesi di definizione agevolata.

Infatti, atteso che l'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato ".pdf" non modificabile, avente validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, "liberamente consultabile" tramite il medesimo servizio, l'informazione dell'intervenuto



annullamento sarà resa fruibile a tutti i soggetti interessati per avere richiesto o consultato il Documento, che saranno tenuti a considerare gli effetti dell'annullamento nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

La disposizione non richiede alcun intervento in ragione dell'applicazione della medesima previsione alle definizioni agevolate di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e all'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Ne consegue che la stessa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo già state realizzate dall'INPS le necessarie implementazioni informatiche nell'ambito del servizio Durc on line.

Le disposizioni di cui ai commi 14-bis e 24-bis, introdotte in sede parlamentare dell'articolo 3, ammettendo pagamenti tardivi non superiori a 5 giorni dalla scadenza rata, non incidono in termini di riversamento agli enti delle somme dovute e non comportano effetti di gettito. Ciò, anche in considerazione della circostanza che tali disposizioni si applicheranno esclusivamente al tardivo pagamento delle rate differite, ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019, con l'esclusione, quindi, dall'ambito applicativo della scadenza del 7 dicembre 2018 prevista dallo stesso comma 21.

Per quanto esposto, con riguardo al testo risultante a seguito dell'esame da parte del Senato della Repubblica, restano confermati gli effetti stimati nella relazione tecnica originaria.

Articolo 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

La norma incentiva anche i debitori di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto all'importazione a regolarizzare la propria posizione debitoria agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all'Erario europeo - fatta salva la trattenuta all'erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore- e all'Erario nazionale, per quanto concerne l'IVA all'importazione.

L'ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a 540.782.024,00 euro mentre l'ammontare dell'IVA all'importazione è di 827.772.601,00 euro.

A motivo dell'incisivo sistema sanzionatorio amministrativo doganale, previsto dal DPR n. 43/73, si ritiene verosimile un'elevata soglia di adesione al pagamento dei tributi in questione (dazi ed IVA all'importazione). Si ipotizzano, a tal fine, le possibili entrate erariali unionali e nazionali derivanti da una adesione totale o parziale della platea dei debitori alla definizione agevolata.

Tenuto conto della mancanza di precedenti storici relativi ad analoghe disposizioni di definizione dei ruoli per dazi ed IVA all'importazione, si ritiene prudenziale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%.

Adesione 20%

IVA 165.554.520 + DAZI [108.156.405=>80% = 86.525.124(erario UE) e 20%= 21.631.281 (erario nazionale)] = **187.185.801 euro all'erario nazionale** (come da prospetto che segue):

Anno 2019	20%	Euro 37.437.160
-----------	-----	-----------------



Anno 2020	20%	Euro 37.437.160
Anno 2021	20%	Euro 37.437.160
Anno 2022	20%	Euro 37.437.160
Anno 2023	20%	Euro 37.437.160

A fronte di tali entrate, conseguenti all'introduzione della nuova misura agevolativa, si genererà una flessione di entrate ordinarie di valore nettamente inferiore alla stima di adesione al 20%, ciò in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 30% dell'importo complessivamente dovuto.

La flessione attesa prevista risulta essere la seguente:

Anno 2019	Euro 16.670.390
Anno 2020	Euro 13.252.875
Anno 2021	Euro 11.088.078
Anno 2022	Euro 9.168.857
Anno 2023	Euro 5.576.417

Nel prospetto che segue vengono riportati, per il periodo 2019-2023, gli importi netti a vantaggio dell'Erario nazionale, come risultanti dalle differenze tra le entrate risultanti dall'adesione al 20 % e la flessione della riscossione ordinaria.

Prospetto di riepilogo

Annualità	Adesione al 20%	Flessione riscossione	Differenza
Anno 2019	Euro 37.437.160	Euro 16.670.390	20.766.770
Anno 2020	Euro 37.437.160	Euro 13.252.875	24.184.285
Anno 2021	Euro 37.437.160	Euro 11.088.078	26.349.082
Anno 2022	Euro 37.437.160	Euro 9.168.857	28.268.303
Anno 2023	Euro 37.437.160	Euro 5.576.417	31.860.743
Totale	Euro 187.185.801	Euro 55.756.617	131.429.183

Articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

Commi 1-bis, 2 e 2 ter. La presente relazione utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.



Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Occorre preliminarmente effettuare una previsione del tasso di adesione alla presente definizione da parte dei contribuenti.

La relazione tecnica di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 individuò, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo. Questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l'altro la predetta stima del 2,5% è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le nuove e più favorevoli percentuali di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, previste dalla disposizione a seguito delle modifiche apportate in sede parlamentare all'articolo 6 hanno impatto sulle stime della relazione tecnica originaria del decreto-legge nei termini che seguono.

Fermo restando il tasso di adesione generale del 2,5% (in via prudenziale si ritiene che la variazione dal 100 al 90% della percentuale di definizione in caso di controversie pendenti in primo grado non determini significative ripercussioni sulle scelte dei contribuenti), si ritiene che le più favorevoli condizioni di definizione possano aumentare la propensione all'adesione da parte dei contribuenti in particolare per alcune situazioni.

Alla luce del testo come modificato in parlamento, si ritiene di poter stimare, sempre prudenzialmente, quanto segue.

- In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in Commissione tributaria provinciale è possibile prevedere un innalzamento del tasso di adesione dal 6 al 7%, posto che in questi casi la percentuale di maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) da pagare si abbassa dal 50 al 40%.*
- In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate con pronuncia di Commissione tributaria regionale non ancora impugnata è possibile prevedere un innalzamento del tasso di adesione dal 12 al 13%, posto che in questi casi la percentuale di MIAC da pagare si abbassa dal 20 al 15%.*
- Per le controversie pendenti in Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle entrate è possibile prevedere un innalzamento del tasso di adesione dal 12 al 15% posto che in questi casi la percentuale di MIAC da pagare si abbassa dal 20 al 15% e, in caso di doppia conforme, al 5%.*

I predetti tassi di adesione (2,5% in generale e 7, 13 e 15% nelle altre ipotesi) vanno applicati alla MIAC - qui di seguito riportata - non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo:



- a) *2/3 della MIAC (10,9 miliardi di euro, vale a dire l'importo complessivo in contestazione, comprensivo anche della frazione di imposta già riscossa ovvero affidata all'Agente della riscossione in quanto riscuotibile provvisoriamente in pendenza del giudizio in base al suo stato e grado) dei ricorsi pendenti in Commissione tributaria provinciale senza pronuncia definitiva a favore del contribuente, che ammonta a 6,7 miliardi di euro, al netto della riduzione prevista dalla disposizione dal 100 al 90%.*
- b) *1/3 della MIAC (6,8 miliardi di euro, vale a dire l'importo complessivo in contestazione, comprensivo anche della frazione di imposta già riscossa ovvero affidata all'Agente della riscossione in quanto riscuotibile provvisoriamente in pendenza del giudizio in base al suo stato e grado) dei ricorsi pendenti in Commissione tributaria regionale su appello del contribuente senza pronuncia definitiva a favore dello stesso, che ammonta a 2,3 miliardi di euro circa. Alla MIAC (7,5 miliardi di euro, vale a dire l'importo complessivo in contestazione) relativa alle pronunce della Commissione tributaria provinciale favorevoli al contribuente, non definitive e non ancora impugnate, nonché ai ricorsi pendenti in secondo grado su appello dell'agenzia delle entrate; in questo caso, poiché si può definire la controversia versando il 40% della MIAC, il montante risulta pari a 3 miliardi di euro.*
- c) *Alla MIAC (800 milioni di euro, vale a dire l'importo complessivo in contestazione) relativa alle controversie con sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, non impugnata e ancora impugnabile; in questo caso poiché si può definire la controversia versando il 15% della MIAC, il montante risulta pari a 120 milioni.*
- d) *Alla MIAC (10,7 miliardi di euro, vale a dire l'importo complessivo in contestazione) relativa alle controversie pendenti in Cassazione a seguito di ricorso dell'Agenzia delle entrate. In questa ipotesi non c'è carico affidato né è ammessa la conciliazione. Posto che l'Agenzia in Cassazione riesce a ribaltare l'esito della Commissione tributaria regionale mediamente nel 70% del valore, tale percentuale può rappresentare l'aliquota della MIAC potenzialmente oggetto di definizione. Applicando tale percentuale alla MIAC, si ottiene l'importo potenzialmente definibile di 7,5 miliardi di euro. In questo caso, poiché si può definire la controversia versando il 15% della MIAC, e il 5% in caso di soccombenza in entrambi i gradi di merito, il montante risulta pari a 750 milioni di euro, considerato che mediamente i casi di "doppia conforme" sono pari alla metà delle sentenze di secondo grado impugnate dall'Agenzia.*

Agli importi suindicati vanno applicati i tassi di adesione in precedenza indicati.

Il gettito stimabile è quindi pari a € 563 milioni [(a.: 6,7 miliardi x 2,5% = 167,5 milioni) + (b.: 2,3 miliardi x 2,5% = 57,5 milioni) + (c.: 3 miliardi x 7% = 210 milioni) + (d.: 120 milioni x 13% = 15,6 milioni) + (e.: 750 milioni x 15% = 112,5 milioni)].



Scorporando le imposte non erariali (IRAP e addizionali all'IRPEF il cui peso è pari mediamente all'8%) così come previsto nella relazione tecnica, le entrate destinate allo Stato ammontano a 518 milioni,

Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene con anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Più specificamente va considerato che buona parte del gettito aggiuntivo stimato è riferito a controversie con esito sfavorevole all'Agenzia delle entrate non definitivo e, quindi, a controversie pendenti in secondo grado o in cassazione che non possono essere oggetto attualmente di riscossione in pendenza del giudizio; in tale ultima ipotesi, l'attivazione della riscossione è legata ad una tempistica piuttosto lunga, che presuppone il deposito di una nuova pronuncia che ribalti l'esito della precedente in favore della parte pubblica. Al riguardo, si evidenzia che il processo tributario può avere una durata anche superiore ai dieci anni, in particolare se prosegue in Cassazione che, attualmente, è il grado di giudizio di maggiore durata media.

Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni da attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo. Si prevede che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio 2019-2024, secondo quanto riportato nel seguente prospetto.

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	77,7	103,6	103,6	103,6	103,6	25,9	518

Infine, con riferimento alla disposizione del comma 2-bis, si evidenzia che la norma - introdotta dal Senato - chiarisce le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 in caso di sentenze parziali esplicitando i medesimi criteri che in relazione a precedenti analoghe definizioni agevolate delle liti sono stati forniti in via interpretativa. Al riguardo, non si rilevano ulteriori effetti di gettito rispetto a quanto stimato in relazione all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Articolo 7 (Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti).

Con il presente articolo si dispone per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI:

a) in presenza di avvisi di accertamento possano procedere alla definizione agevolata riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per



cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate e dell'ammontare degli interessi;

b) possano procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il versamento volontario del:

- 1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, e non ancora definitiva, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- 3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, e non ancora definitiva, alla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle predette lettere **a)** e **b)**, la disposizione prevede, inoltre, una preclusione generale alla possibilità di regolarizzazione nelle ipotesi in cui l'ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP.

Allo scopo di quantificare gli effetti sul gettito dell'entrata in vigore della disposizione, si rappresenta che il criterio utilizzato è stato quello di considerare, ai fini della stima, singolarmente gli impatti derivanti dalle misure contenute nell'articolato e di sommarne poi gli effetti.

A) Definizione degli avvisi di accertamento

Sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate si è proceduto all'estrazione degli atti di accertamento ordinari che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione.

La platea di soggetti presa a riferimento è stata individuata sulla base della natura giuridica, (quali le associazioni riconosciute e non, nonché le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) e del codice attività del soggetto accertato, a prescindere dalla relativa iscrizione al registro del CONI.

E' stata quantificata la maggiore imposta accertata pari a 25 milioni di euro con le relative sanzioni pari a 21 milioni di euro.

Agli importi sono state applicate, rispettivamente, le riduzioni del 50% e del 5% previste dalla norma e, al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile dalla definizione agevolata degli atti, è stato applicato l'indice di pensione alla definizione del 6%.

	Aliquota	Importo
Maggiori imposte accertate ridotte al 50%	50%	12.532.861,50
Sanzioni ridotte al 5%	5%	1.051.525,90



TOTALE	13.584.387,40
---------------	----------------------

Considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la stima è pari a circa 815 mila euro.

TOTALE	INDICE DI PROPENSIONE ALLA DEFINIZIONE	STIMA INCASSI
13.584.387,40	6%	815.000

B) Liti pendenti

In relazione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, sono previste le seguenti riduzioni:

- 40% per cento del valore della lite e del 5% per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
- 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

RICORSI PENDENTI	CTP	CTR	CASSAZIONE
NUMERO RICORSI	807	731	183
IMPORTO ACCERTATO	76.156.010	93.601.968	41.168.485

		RIDUZIONE		INDICE DI DEFINIZIONE	STIMA
CTP	76.156.010	40%	30.462.404	2,5%	761.560
CTR	93.601.968	50%	46.800.984	2,5%	1.170.024
CASSAZIONE	41.168.485	50%	20.584.242	2,5%	514.606
TOTALE					2.446.190

Sulla base delle suesposte assunzioni, si stima che gli effetti finanziari annessi all'entrata in vigore della presente disposizioni siano non superiori a circa 3 mln di euro che prudenzialmente si potranno accertare a consuntivo.

Occorre altresì evidenziare che i predetti effetti finanziari sono riconducibili a fattispecie che hanno concorso alla stima degli effetti finanziari delle nuove norme sulla definizione agevolata degli atti di accertamento (che prudenzialmente non è stata stimata in termini di maggior gettito) e delle controversie tributarie. A tale ultimo riguardo, l'importo di 2.446.190 di euro riferito alle



liti pendenti non incide sulla stima della nuova norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti per effetto degli arrotondamenti prudenziali considerati nella relativa relazione tecnica. Non essendo possibile effettuare una stima precisa degli effetti finanziari riferiti alla quota parte degli accertamenti e del valore delle liti inferiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, si ritiene non opportuno anettere il potenziale maggior gettito sopra stimato all'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 8 (Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

La norma reca disposizioni per la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni (testo unico delle accise). Sono esclusi dalla definizione i debiti dovuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

La norma stabilisce che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

L'ammontare dei debiti in questione, determinato in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014*, relativi al periodo 2014 (anno di introduzione dell'imposta) al 30 settembre 2018) sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Quantità dichiarata (ml)	Imposta totale dichiarata (€)	Imposta totale dovuta (€)	Imposta versata (€)	Imposta da versare (€)
2014	-	132.112	132.112	95.762	36.350
2015	42.473.612	7.461.257	15.849.275	5.181.296	10.667.979
2016	201.752.934	16.432.957	77.592.439	3.355.725	74.236.714
2017	262.925.764	4.759.116	103.141.823	4.109.845	99.031.978
2018 (dati al 30/9)	21.082.508	8.374.673	8.372.788	5.777.664	2.595.124
TOT	528.234.818	37.160.114	205.088.437	18.520.292	186.568.145

I dati si riferiscono ai prodotti contenenti nicotina, atteso che per gli altri le relative norme impositive sono state sospese in esecuzione di decisioni del Tar Lazio fino alle sentenze del medesimo giudice intervenute in data 30 luglio 2018, con le quali è stata dichiarata, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017, la legittimità di dette norme.

Per la quasi totalità degli atti impositivi relativi alle imposte non versate sulle immissioni in consumo di prodotti contenenti nicotina, sono stati proposti gravami innanzi alla giustizia tributaria. Ipotizzando, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017 e di recenti decisioni del giudice tributario, l'esito favorevole di detti gravami, le minori entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dalla norma in esame, sarebbe pari a circa € 177 milioni, come risulta dalla seguente tabella:



ANNO	Imposta da versare (€)	aliquota definizione agevolata	Imposta da definizione agevolata (€)	minore imposta riscossa (€)
2014	36.350	0,05	1.818	34.532
2015	10.667.979	0,05	533.399	10.134.580
2016	74.236.714	0,05	3.711.836	70.524.878
2017	99.031.978	0,05	4.951.599	94.080.379
2018 (dati al 30/9)	2.595.124	0,05	129.756	2.465.368
TOT	186.568.145	0,05	9.328.408	177.239.737

Articolo 9 (Irregolarità formali)

Considerato che la numerosità dei soggetti titolari di partita IVA con dichiarazione è pari a circa n. 4.500.000, la stima degli effetti finanziari conseguenti alla introduzione della norma che consente la regolarizzazione delle omissioni e dei errori formali, può essere determinata, in via prudenziale sulla base delle seguenti assunzioni:

- il numero dei soggetti che accederanno alla definizione agevolata delle irregolarità formali sia pari al 50% dei predetti soggetti titolari di partita IVA (2.250.000);
- verranno regolarizzati in media tre periodi d'imposta per soggetto.

Da tale ipotesi si stima che potranno essere riscossi in totale circa 1.350 milioni di euro, come riportato nella tabella sottostante.

N. periodi d'imposta	Quota fissa per periodo d'imposta	Numero soggetti	Stima incassi
3	200	2.250.000	1.350.000.000

Importi in euro

Si è ipotizzata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che le maggiori entrate riscuotibili vengano distribuite su due anni come previsto dalla norma (prima rata nel 2019 e seconda rata nel 2020). Inoltre, in considerazione degli importi richiesti e del numero limitato delle rate previste si ritiene che l'entrata complessiva si possa distribuire in 60% nel 2019 (circa 810 milioni di euro) ed il 40% nel 2020 (circa 540 milioni di euro).



Tenuto conto che nel 2017 sono stati riscossi circa 130 milioni di euro da versamento diretto derivante dalla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 472 del 1997, le maggiori entrate nel 2019 possono essere stimate pari a circa 680 milioni di euro ($810 - 130 = 680$), nel 2020 possono essere stimate pari a circa 410 milioni di euro ($540 - 130 = 410$) mentre nel 2021 le entrate risulteranno in riduzione di 130 milioni di euro, come riportato nella tabella sottostante:

Anno incasso	2019	2020	2021
Norma violazioni formali	810.000.000	540.000.000	-
Versamenti ordinari	-130.000.000	-130.000.000	-130.000.000
Saldo	680.000.000	410.000.000	-130.000.000

Importi in euro

Si ritiene che, a partire dal 2022, l'ordinaria attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza determinerà un ritorno degli incassi derivanti dalla definizione ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 472 del 1997 ai livelli degli anni precedenti al 2019.

Il comma 9 della disposizione prevede un incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004 di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 10 prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività) per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 9, del presente decreto legge.

Il comma 11 dispone che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede per 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 7 e per 130 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Comma 12. Le disposizioni mirano a definire come prioritari i crediti tributari vantati dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, titolari di licenza di esercizio per la produzione di prodotti energetici rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del TUA, che abbiano a disposizione impianti di grandi dimensioni aventi stoccaggi non inferiori a 10.000 metri cubi (tipicamente raffinerie di prodotti petroliferi).

Tali soggetti sono tenuti al versamento all'erario di ingenti somme mensili per il pagamento dell'accisa che poi traslano sui consumatori finali inglobando il tributo in questione nel



prezzo di vendita. Tuttavia, per tali aziende petrolifere, nonostante l'entità dei versamenti da effettuare, risulta talvolta non possibile la compensazione diretta e completa con i rispettivi crediti che le medesime aziende vantano nei confronti dell'erario. Ciò in relazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che fissa, in 700.000 euro, il limite annuo per la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tra crediti e debiti.

Pertanto, le disposizioni mirano a consentire che una parte limitata dei crediti richiesti a rimborso dalle predette aziende possa essere connotato come prioritario. L'ambito dell'intervento è limitato ai soli soggetti che aderiscono al sistema telematico volontario di controllo denominato Infoil che consente un costante monitoraggio di tutti i flussi e i livelli dei prodotti presenti nei serbatoi dell'impianto.

Sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti beneficiari della disposizione hanno presentato richieste di rimborso per un importo pari a 175,6 milioni di euro, riconducibili per 101,2 milioni di euro alla maggiore IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (anni 2011 e precedenti, per i soggetti "solari") per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012) dall'articolo 2, commi da 1 a 1-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella L. 27 dicembre 2011 n. 214, e per 74,3 milioni di euro a richieste di rimborso IVA.

Dell'importo totale richiesto a rimborso, essendo previsto dalla norma un limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto, verrebbero erogati in via prioritaria rimborsi per un importo pari a 91,5 milioni di euro.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si segnala che la soddisfazione prioritaria di tali richieste di rimborso non avrebbe effetti sul gettito di cassa, in quanto:

- i rimborsi riconducibili alla deducibilità IRAP (17,1 milioni di euro) risalgono ad anni precedenti e sarebbero in ogni caso stati erogati nel corso del 2019;
- i restanti rimborsi andrebbero a sostituirsi, nel 2019, a rimborsi di pari importo ad altri soggetti non beneficiari della norma che verrebbero rinviati all'anno seguente.

Articolo 9-bis (Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità)

Circa i possibili effetti a regime, in termini di riduzione del gettito da sanzioni, occorre considerare che il rilascio da parte delle banche di carnet di assegni che non rechino la dicitura "non trasferibile" è sostanzialmente vietata dal 2008, per cui è ragionevole ritenere che il numero di assegni irregolari, potenzialmente soggetti a sanzione è estremamente ridotto ed è comunque destinato a progressivo esaurimento.

Inoltre, anche a seguito del clamore mediatico sulla vicenda, l'ABI ha avviato un'intensa campagna di informazione, volta a sensibilizzare la clientela sulla corretta compilazione dei moduli d'assegno e sulle sanzioni applicabili, al traente e al prenditore, in caso di utilizzo di moduli d'assegno privi della clausola di non trasferibilità.

Si è considerata l'adozione di un intervento correttivo della norma in questione (decreto legislativo 231/2007, articolo 63, che punta a ridurre «l'entità del minimo sanzionatorio,



attualmente fissato a 3.000 euro, affinché sia garantita la proporzionalità tra entità della sanzione e gravità della sanzione per la quale essa è irrogata».

Tenuto conto che con gli importi attualmente vigenti si verifica, come sopra specificato, il progressivo esaurimento delle entrate derivanti da tali sanzioni, si ritiene che la disposizione esame non determinerà effetti negativi sul gettito.

CAPO II

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

Commi 01 e 02. I soggetti che applicano il regime speciale previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 devono aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro. Per tali soggetti, l'applicazione dell'IVA non avviene nei modi ordinari ma con le modalità di cui all'articolo 74, comma 6, del DPR n. 633/1972.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad introdurre in modo generalizzato la fatturazione elettronica prevede l'esclusione da tale adempimento per soli i soggetti in regime di franchigia e l'Italia può applicare il regime di franchigia ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.

La disposizione è, conseguentemente, volta a esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dalla Legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, in linea con il limite della franchigia IVA prevista dalla succitata decisione di esecuzione (UE) 2018/593. Inoltre, viene previsto che agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità provvedano i cessionari.

Restano nel perimetro di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000.

Posto che il gettito IVA riconducibile a settori per i quali sono previsti regimi speciali non è stato incluso nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica (Legge di Bilancio 2018), alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 1. L'articolo 10 del decreto-legge n. 119/2018 prevede, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, la non applicazione delle sanzioni per coloro che emettono (e trasmettono) con ritardo la fattura elettronica, a condizione che il ritardo non impedisca di computare l'operazione nella liquidazione corretta. In caso di slittamento dell'emissione della fattura entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo, la sanzione è comunque ridotta al 20%.

La disposizione è volta ad estendere, con riferimento ai contribuenti mensili, la disapplicazione e la riduzione delle sanzioni fino al 30 settembre 2019.



Sotto il profilo strettamente finanziario, alla norma non si ascrivono effetti negativi, in considerazione della circostanza che l'eventuale rinvio dell'emissione/trasmissione delle fatture elettroniche relative al mese settembre 2019 (l'ultimo mese nel quale i contribuenti mensili beneficerebbero dell'attenuazione delle sanzioni), comporterebbe il rinvio dei relativi versamenti di imposta dal mese di ottobre 2019 al mese di novembre 2019, senza effetti sul gettito complessivo dell'anno 2019.

Comma 1-bis. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis. (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

La disposizione riveste carattere ordinamentale ed è finalizzata alla semplificazione consentendo l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica relativamente ai dati inviati al Sistema tessera sanitaria, di cui al D.lgs. n. 175/2014, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-ter. (Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità)

La norma stabilisce che i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e delle fognature e depurazione emettono le fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con contratti di fornitura di servizi stipulati prima del 2005 e per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche attraverso l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate tramite il Sistema d'Interscambio .

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche.

La disposizione, disciplinando le modalità di gestione del processo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio, non produce effetti sul gettito.

Articolo 11 (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

La disposizione consente un termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione per l'emissione della fattura, con necessità di indicare nel documento la data di effettuazione per il caso in cui i due momenti non coincidano. L'efficacia della norma è rinviata al 1° luglio 2019 per consentire alle *software house* le modifiche ai programmi che si rendessero necessarie.

La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 12 (Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)

La disposizione consente un termine più ampio per la registrazione delle fatture emesse.

La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 13 (Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)

La disposizione abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.



Articolo 14 (Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)

La modifica all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 100 è finalizzata a stabilire che il cessionario può anticipare la detrazione al periodo di liquidazione in cui si è verificata l'esigibilità, se riceve la fattura in tempo utile.

La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Articolo 15 (Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

Comma 1. La disposizione, nel prevedere la soppressione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti non residenti identificati in Italia, allinea il dato normativo al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018.

La disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.

Comma 1-bis aggiuntivo La disposizione, attraverso la novella dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, intende rendere più efficaci e semplici i servizi offerti dall'Agenzia delle entrate sulla scorta dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici che verranno acquisiti.

La norma prevede, infatti, che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione degli operatori IVA e dei loro eventuali intermediari le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e delle dichiarazioni annuali elaborati sulla base dei dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. In tal modo, sarà possibile per i contribuenti e i loro intermediari disporre di elementi di confronto rispetto alle proprie risultanze utili per evitare errori e omissioni, favorendo così la tax compliance. Inoltre, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia IVA, si prevede la possibilità di convalidare la bozza di liquidazione periodica predisposta dall'Agenzia delle entrate o di integrarla nel dettaglio con informazioni carenti o errate con il vantaggio di non essere più obbligati alla tenuta dei registri IVA del periodo.

La norma che modifica la dichiarazione precompilata IVA e ne posticipa la decorrenza al 2020 non produce effetti diretti sul gettito.

Articolo 15-bis. (Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

La norma interviene in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, operativa dal 2014, al fine di risolvere alcune criticità segnalate dalle imprese con riferimento agli "esiti" delle fatture ricevute dalla Pubblica Amministrazione, al fine di evitare che il rifiuto sia utilizzato impropriamente o strumentalmente, generando oneri a carico delle imprese. A tale fine, la disposizione integra le indicazioni per il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 213 della legge n. 244 del 2007 che definisce le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica PA, al fine di disciplinare puntualmente le cause che possono consentire ad una Pubblica Amministrazione di rifiutare la fattura e le modalità tecniche attraverso cui esercitare tale rifiuto, anche al fine di armonizzare tale processo a quello di fatturazione elettronica vigente tra i privati.

La disposizione, disciplinando le modalità di gestione del processo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, non produce effetti sul gettito.



Articolo 16 (Giustizia tributaria digitale)

Le disposizioni contenute nei **commi 1, 2, 3 e 4** disciplinano l'obbligatorietà del processo tributario telematico. In particolare, con il nuovo articolo *16-bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si prevede che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie avvengano esclusivamente con modalità telematiche. Tale disposizione si applica per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° giugno 2019.

L'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti determina, presso ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, l'immediata e quasi totale eliminazione del deposito cartaceo della documentazione riferita alle nuove controversie. Solo per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza essere assistiti da un difensore abilitato, in relazione all'esiguità del valore della lite (fino a 3 mila euro), l'utilizzo delle procedure informatiche risulta essere facoltativo.

Conseguentemente, per effetto delle procedure di scarto degli atti d'archivio poste in essere dalle segreterie delle Commissioni tributarie alle scadenze prefissate dalla normativa di settore, si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei e degli spazi degli immobili che attualmente sono utilizzati per la conservazione dei documenti processuali e, quindi, la riduzione dei relativi costi.

Inoltre, alla strutturale riduzione di tutti i costi relativi agli archivi delle Commissioni tributarie connessi con la gestione e la custodia fisica degli atti processuali cartacei, si associa un recupero di produttività correlato, a regime, al personale di segreteria attualmente destinato alla gestione degli archivi che potrà, invece, essere utilizzato per il supporto all'attività giurisdizionale.

In base all'andamento del contenzioso negli anni 2015-2017, come rilevabile dalle Relazioni annuali sullo stato del contenzioso pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, è possibile stimare in circa 233.000 i nuovi ricorsi ed appelli che saranno depositati annualmente presso le Commissioni tributarie con modalità telematica da parte dei difensori professionisti e degli enti impositori.

A ciò si aggiunge il totale azzeramento del trasferimento materiale dei fascicoli cartacei dalle Commissioni tributarie provinciali alle Commissioni tributarie regionali di rispettiva afferenza territoriale e dei relativi costi di spedizione, laddove la sentenza di primo grado risulti essere stata oggetto di appello. Al riguardo, si precisa che le Commissioni tributarie provinciali movimentano annualmente circa 68 mila fascicoli processuali verso la sede del capoluogo di regione utilizzando i servizi di corriere presenti sul mercato.

Il risparmio derivante dall'introduzione dell'obbligatorietà del processo telematico sarà determinabile solo a consuntivo e pertanto, al momento, alla norma non vengono associati effetti finanziari.

L'introduzione del nuovo articolo *25-bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992 previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è correlata all'esigenza di attribuire al difensore la qualità di pubblico ufficiale laddove lo stesso dichiara conformi agli originali gli atti di cui è in possesso o li abbia prelevati dal fascicolo informatico al fine di effettuarne la notifica e il deposito. Tale disposizione è già presente nelle norme relative ai processi telematici civili e amministrativi. Si ricorda che nell'ambito del processo telematico tributario è già consentito il prelievo di copie semplici di atti presenti nel fascicolo informatico in esenzione dei diritti di copia, i cui importi sono fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27



dicembre 2011. Con riguardo al rilascio di copie autentiche per il ricorso in Cassazione, dalla relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario del 2017, si evince che circa 11.000 sono i ricorsi presentati presso la Suprema Corte; tale ricorso deve essere corredato da una copia autentica della sentenza della Commissione tributaria regionale oggetto di impugnativa.

Pertanto, applicando il costo medio di 15 euro per ogni copia autentica alle 11.000 richieste di sentenze di secondo grado oggetto di impugnativa in Cassazione, si ritiene che la disposizione in esame comporti una **minore entrata pari a circa 165.000 euro annui**.

Il **comma 4** introduce l'udienza a distanza rimandando ad un decreto ministeriale di definizione delle regole tecnico - operative per consentire la partecipazione a detta udienza, la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.

Alle spese necessarie per assicurare i collegamenti audiovisivi si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento delle finanze per la realizzazione del Piano tecnico di automazione.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 16-bis. (Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia)

La norma in esame è tesa a consentire anche al Ministero della giustizia di avvalersi, ove non ritenga di procedere direttamente, della SOGEI S.p.A., per la gestione e/o realizzazione di piattaforme relative alle vendite telematiche ovvero alle transazioni finanziarie telematiche nella prospettiva di assicurare a tutto il sistema di liquidazione dei patrimoni incagliati nell'ambito delle procedure esecutivi e concorsuali o similari una omogenea, efficiente ed integrata piattaforma tecnologica.

In relazione ai servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia si rappresenta che la copertura finanziaria degli eventuali ulteriori servizi per i quali ci si potrà avvalere della SOGEI S.p.A. è già garantita con le risorse disponibili nel bilancio a legislazione vigente. Pertanto, l'intervento normativo potrà essere attuato senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare si segnalano i seguenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia, iscritti alla Missione 6 – Giustizia, U.d.V. 1.2. Giustizia civile e penale – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”:

- il capitolo 1501 concernente le spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo nonché il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature, che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 49.932.429 per l'anno 2018, di euro 47.993.808 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

- il capitolo 7203 concernente le spese per lo sviluppo del sistema informativo, che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020.

Articolo 16-ter. (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.)

La disposizione sancisce il principio in forza del quale i servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. per la conduzione delle attività connesse alla riscossione dei crediti di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e



alla gestione del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, continuano ad essere forniti dalla società SOGEI S.p.A., interamente partecipata dal MEF.

Per quanto attiene, in particolare, ai costi sostenuti da Equitalia Giustizia S.p.A. per l'esercizio delle attività concernenti sia la riscossione dei crediti di giustizia, sia la gestione del Fondo Unico di Giustizia, ivi comprese, pertanto, le spese da sostenersi per l'affidamento dei servizi di natura informatica, la remunerazione di tali oneri è individuata nelle risorse finanziarie riconosciute a garanzia di una loro integrale copertura, in forza delle convenzioni stipulate dalla società rispettivamente in data 28 dicembre 2017, con il Ministero della giustizia (Convenzione "riscossione crediti di giustizia") ed in data 4 aprile 2011, con il Ministero dell'economia e delle finanze (Convenzione "FUG"), coerentemente con la normativa in vigore.

Al riguardo, considerato che gli oneri relativi al contratto per l'erogazione dei servizi informatici da parte di SOGEI S.p.A. sono già posti a carico del bilancio di Equitalia Giustizia S.p.A. nell'ambito delle risorse assicurate dal Ministero della giustizia in forza delle Convenzioni previste dalle vigenti disposizioni, l'intervento normativo in esame non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16-quater. (Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)

La disposizione novella l'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che gli operatori finanziari trasmettano periodicamente all'Agenzia delle entrate le movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti con i loro clienti e ogni altra informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali.

La modifica normativa è diretta a estendere la possibilità di accesso ai suddetti dati alla Guardia di finanza, per le medesime finalità di analisi di rischio nonché al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

Tale estensione, attribuendo la possibilità per i militari operanti di effettuare un'analisi mirata e immediata dei dati finanziari relativi ai rapporti riconducibili ai soggetti investigati, costituisce un fattore determinante per garantire una maggiore incisività e tempestività alle attività svolte dalla Guardia di finanza a contrasto dell'evasione fiscale. Infatti, le informazioni ricavabili dalla banca dati consentirebbero di selezionare in maniera più puntuale i soggetti nei cui confronti avviare i controlli, con possibilità di indirizzare l'azione investigativa verso le fenomenologie di frode più articolate e pregiudizievoli per gli interessi erariali.

In tale prospettiva, l'intervento in questione garantirebbe riflessi positivi anche in termini di aumento del gettito in virtù della conseguente maggiore efficacia delle indagini svolte dalla Guardia di finanza a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, determinando, altresì, un effetto deterrente che potrebbe aumentare la tax compliance.

Inoltre, con la modifica è destinato ad aumentare il numero di appartenenti all'Amministrazione finanziaria abilitato alla consultazione di tutti i dati presenti nell'"Archivio dei rapporti finanziari", garantendo una maggiore remuneratività dei consistenti investimenti effettuati, anche sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche, per l'implementazione della banca dati in argomento.



L'intervento normativo contempla anche specifiche previsioni di coordinamento con l'Agenzia delle entrate, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4-bis nonché di raccordo con la disciplina attuativa in tema di trattamento dei dati personali, prevista dal comma 3.

In considerazione della rilevanza delle informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari anche per l'attività istituzionale del Dipartimento delle finanze, viene infine estesa anche al citato Dipartimento la possibilità di utilizzare l'archivio dei rapporti finanziari ai fini della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale – per l'attività di supporto alla Commissione per la predisposizione della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – nonché per la predisposizione delle valutazioni di impatto (finanziario ed economico) che supportano la progettazione delle politiche tributarie.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I dati a cui si chiede di accedere sono, infatti, già presenti in una specifica sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria, attualmente accessibile, tuttavia, alla sola Agenzia delle entrate. Poiché la Guardia di finanza è già ora abilitata all'accesso ad altri applicativi della richiamata banca dati, non sarebbe necessario implementare l'architettura informatica oggi esistente, risultando sufficiente consentire la visibilità al Corpo dei dati e delle informazioni in argomento.

Articolo 16-quinquies (Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni)

La norma mira a concentrare l'attività ispettiva nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode più gravi e pericolosi, affrancando l'Amministrazione finanziaria da vincoli di presenza ispettiva correlati a rigidi parametri numerici, non connessi a concreti elementi espressivi di potenziale pericolosità fiscale. A tal fine, si dispone la modifica dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede una presenza ispettiva minimale da assicurare ogni anno (nella misura del 20%) nei confronti delle imprese di medie dimensioni. Quest'ultima previsione normativa, infatti, collide con l'esigenza di garantire un'azione di contrasto all'evasione sulla base di controlli mirati, evidenziata, da ultimo, nella "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018" deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018 e nel "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva – anno 2018" ad essa allegato.

Pertanto, nei confronti dei contribuenti di medie dimensioni, in sostituzione del vincolo numerico di controlli, viene prevista l'esecuzione annuale di piani di intervento coordinati dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.

L'intervento non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché costituisce esclusivamente una rimodulazione strategica dell'attività di controllo ai fini fiscali svolta dall'Amministrazione finanziaria, che verosimilmente produrrà positivi effetti - quantificabili solo a consuntivo - sul bilancio dello Stato (oltre che degli enti territoriali e dell'Unione europea), consentendo di concentrare le specifiche risorse umane e logistiche già esistenti nell'azione di contrasto dei fenomeni più gravi di evasione fiscale.



L'intervento mira a garantire, infatti, riflessi positivi in termini di aumento del gettito in virtù della conseguente maggiore efficacia delle attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, determinando, altresì, un effetto deterrente che potrebbe aumentare la tax compliance.

Articolo 16-sexies (Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni)

Con la disposizione si potenzia il patrimonio informativo a disposizione del Corpo della guardia di finanza per l'esecuzione delle attività di controllo tributario e per l'analisi del rischio di evasione fiscale, attraverso l'acquisizione presso l'Agenzia delle entrate di elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.

In particolare, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, è stata data attuazione alla legge n. 95/2015, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri e alla direttiva 2014/107/UE (c.d. "DAC 2"), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE (c.d. "DAC 1"), ricomprendendo nello scambio automatico obbligatorio di informazioni per finalità fiscali anche quelle afferenti ai conti bancari e alle relative movimentazioni, nonché agli interessi, ai dividendi e ai proventi delle cessioni di attività finanziarie.

In ragione di queste previsioni, l'Agenzia delle entrate, quale servizio di collegamento per la cooperazione internazionale, riceve dalle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni relative ai conti finanziari che soggetti residenti in Italia intrattengono presso detti Stati. È evidente che si tratta di informazioni di straordinaria rilevanza ai fini del contrasto all'evasione fiscale internazionale, posto che su quei rapporti di conto potrebbero essere depositate le ricchezze occultate all'estero dai contribuenti italiani.

Tuttavia, ad oggi, non è stata ancora prevista la possibilità per la Guardia di finanza di accedere alle informazioni relative ai conti finanziari esteri. Si tratta di dati e notizie che potrebbero rivelare l'esistenza di frodi e altre gravi forme di evasione fiscale.

Perciò appare necessario che la Guardia di finanza possa accedere a questo prezioso patrimonio conoscitivo, di modo da poter perseguire con maggiore pienezza ed efficacia la propria missione istituzionale.

La medesima esigenza emerge con riferimento alla "rendicontazione Paese per Paese" (c.d. "Country by Country reporting") prevista per i gruppi multinazionali, disciplinata dall'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, in tema di "Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE (c.d. "DAC 4") del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".



La normativa da ultimo menzionata ha esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni trasmesse annualmente all'Agenzia delle entrate, ai dati e alle notizie relativi ad una serie di parametri economici e finanziari - afferenti all'operatività in ogni singola giurisdizione interessata - dei gruppi di imprese multinazionali con ricavi consolidati in misura pari o superiore a 750 milioni di euro.

Si tratta di informazioni particolarmente importanti ai fini dell'analisi di rischio in ambito tributario, poiché immediatamente indicative della ricorrenza di possibili manovre di pianificazione fiscale attuate attraverso la manipolazione dei prezzi di trasferimento o la delocalizzazione di funzioni ad alto valore aggiunto, che rientrano senz'altro nell'orbita d'interesse di una forza di polizia economico-finanziaria quale la Guardia di finanza.

Peraltro, la modifica consentirebbe l'accesso del Corpo alle informazioni che l'Agenzia delle entrate ottiene a seguito di scambio automatico obbligatorio di informazioni, come quelle che saranno scambiate a seguito dell'attuazione della direttiva 2018/822/UE (c.d. "DAC 6") che, a regime, introdurrà, intervenendo sulla direttiva 2011/16/UE, una procedura di scambio automatico tra Paesi membri delle informazioni relative ai "meccanismi transfrontalieri", per tali intendendosi i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva che interessano più giurisdizioni.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La comunicazione dell'Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza delle suddette informazioni avverrebbe, infatti, sfruttando gli ordinari canali di scambio informativo già in essere tra le due Amministrazioni e abitualmente utilizzati per la trasmissione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti acquisiti nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

Il citato sistema comunicativo fornirebbe, peraltro, garanzie in termini di protezione dei dati personali e obblighi di riservatezza, in ordine alla natura delle informazioni trattate.

Articolo 16-septies (Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie)

La disposizione interviene sulla disciplina dell'ipoteca e del sequestro conservativo previsti dall'articolo 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, connotata da forti criticità che incidono sull'efficacia dell'istituto. Tra queste, in particolare, vanno annoverate la complessità della procedura e le tempistiche dilatate, che favoriscono l'adozione di condotte distrattive da parte dei contribuenti interessati.

Al fine di rimuovere dette criticità, rafforzando le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, la disposizione è volta ad attribuire al comandante provinciale della Guardia di finanza la facoltà di proporre direttamente al Presidente della Commissione tributaria provinciale competente per territorio - con riferimento ai verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti e quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito - l'adozione dei provvedimenti cautelari in questione. Ciò al fine di evitare che i tempi necessari per consentire all'Agenzia delle entrate di valutare la fondatezza delle proposte del Corpo e il conseguente inoltro al Giudice tributario possano vanificare la pretesa erariale.

In relazione a tale previsione, vengono introdotte anche specifiche procedure di raccordo con l'Agenzia delle entrate, ivi inclusa la possibilità da parte di quest'ultima di richiedere,



all'occorrenza, alla Guardia di finanza gli elementi necessari ai fini dell'istruzione e della partecipazione alla procedura in questione.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La novità normativa introdotta, infatti, consiste esclusivamente nella trasmissione degli atti prodotti dalla Guardia di finanza direttamente alla Commissione tributaria, in luogo dell'Agenzia delle entrate - oggi deputata all'inoltro dei verbali di costatazione redatti dal Corpo al predetto organo giurisdizionale - snellendo, altresì, la relativa procedura posta a garanzia del credito erariale.

CAPO III

Altre disposizioni fiscali

Articolo 17 (Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

In Italia, il *gap* dell'IVA può essere ripartito nelle seguenti componenti: i) l'evasione da omessa fatturazione, ovvero la c.d. "evasione con consenso" tra acquirenti e fornitori circa l'importo da fatturare; ii) l'evasione da omessa dichiarazione, ovvero la c.d. "evasione senza consenso"; iii) l'evasione da omesso versamento; iv) false compensazioni e frodi.

Incidere con norme specifiche sul contrasto all'evasione da omessa fatturazione è complicato. Quest'ultima è, infatti, basata sul "consenso" tra gli operatori economici, che si accordano per non fatturare l'IVA, e che quindi risultano difficilmente tracciabili e accertabili. Per contrastare l'evasione derivante da omesso versamento o da omessa dichiarazione sono state, invece, adottate negli ultimi anni dal Governo specifiche misure che hanno contribuito a ridurre il *gap* dell'IVA. In particolare, l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni commerciali con soggetti IVA (B2B) e consumatori finali (B2C), permette all'Amministrazione tributaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute fra operatori, consentendo controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l'IVA dichiarata e quella versata.

La strategia di organica riduzione del *gap* IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti e da una conseguente retroazione da parte dell'Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare il fenomeno dell'evasione derivante dalle transazioni B2C, non incluse nell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria.

Inoltre, occorre evidenziare che, attualmente, è già prevista: i) la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017); ii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017); iii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018).

Ovviamente, la combinazione sinergica degli strumenti adottati non azzererà il fenomeno, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla *compliance*, sia perché, a seguito dell'innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.



Nel solco della generale strategia di contrasto all'evasione, la proposta normativa in oggetto prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633 del 1972. Gli effetti benefici di tale norma deriverebbero da:

- i) un effetto deterrente sui contribuenti, che, consapevoli del fatto che l'Amministrazione fiscale ha a disposizione in modo tempestivo le informazioni sui corrispettivi, tendono ad orientarsi verso un comportamento più adempiente (quantificazione *vending machine*);
- ii) la possibilità di porre in essere campagne di stimolo della *compliance* (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni B2C;
- iii) maggiore efficienza dei controlli, indotta da una campagna di selezione dei contribuenti basata sulle risultanze delle informazioni disponibili negli archivi informatici dell'Agenzia e che in precedenza potevano essere ottenute solo tramite verifiche nella sede di esercizio del contribuente.

Al fine di effettuare una stima del potenziale aumento di gettito derivante dall'effetto deterrente (punto i)), si stima che l'introduzione della trasmissione telematica possa indurre un incremento di dichiarazione dei corrispettivi compreso tra l'1,1% e il 4,5%.

Il primo dato si ottiene sulla base di una valutazione *ex-post* basata sul confronto del *trend* delle dichiarazioni annuali IVA, nel periodo d'imposta compreso tra il 2016 e il 2017, tra due gruppi interessati, con tempistiche diverse, dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici: i soggetti che hanno cominciato ad inviare telematicamente i dati relativi alle vendite tramite distributori automatici (DA), a partire da aprile 2017 (gruppo A) ovvero da gennaio 2018 (gruppo B), entrambi appartenenti alla attività economica "commercio per mezzo di distributori automatici" (ATECO 47.99.20). Ci si attende che un effetto positivo derivante dall'adempimento telematico si manifesti con un variazione di volumi dichiarati nei due anni superiore per il gruppo A, per i quali il provvedimento ha favorito un'"emersione" delle operazioni, rispetto a quelli del gruppo B, che non hanno ancora modificato le modalità di comunicazione. In effetti, il confronto in termini di volume di affari evidenzia una variazione percentuale del 6,67% per il gruppo A, a fronte di una variazione del 5,57% per il gruppo B. Questo risultato evidenzia un effetto positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 1,1 punti percentuali.

Per quanto concerne il secondo dato, e al fine di verificare la robustezza di quanto ottenuto, l'analisi aggregata appena descritta è stata affiancata da un approccio di tipo micro, applicato agli stessi gruppi di contribuenti. Con questo metodo si è voluto verificare se la valutazione del fenomeno sia stata condizionata da pochi soggetti, di dimensioni relativamente grandi, in grado di influenzare la dinamica dell'intero gruppo. Si è quindi considerata la distribuzione "micro" delle variazioni percentuali di volume di affari tra gli anni d'imposta 2016 e 2017 calcolate per ciascun contribuente. Si è riscontrata una variazione percentuale mediana di 5,5 punti per i soggetti di tipo B e di 10 punti per i soggetti di tipo A. Questo risultato, ancora più netto del precedente, evidenzia un effetto positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 4,5 punti percentuali.

Per la quantificazione del provvedimento proposto, si assume che si verifichi un incremento della *compliance* del 2,8%, pari al valore medio degli effetti positivi evidenziati dalle analisi effettuate.

Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che le operazioni imponibili B2C dei soli soggetti con volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro, e con l'esclusione degli esercenti arti e



professioni che non sarebbero toccati dalla norma in questione (in quanto già interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica), ammontano a 242,6 miliardi di euro, a cui corrisponde un ammontare di IVA di 35 miliardi. Applicando alle cessioni il tasso di incremento di *compliance* stimato del 2,8% si ottiene una stima del gettito IVA aggiuntivo di 981 milioni di euro. A valle del recupero dell'IVA, è lecito attendersi anche un recupero delle imposte dirette, stimato in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. L'extra gettito imputabile alle imposte dirette è, quindi, pari a 284 milioni di euro.

L'ulteriore effetto incrementale deriva dalla possibilità di porre in essere campagne di stimolo della *compliance* (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni B2C (punto ii)). Dall'esperienza maturata sulle comunicazioni IVA sulle transazioni B2B si osserva che annualmente sono state inviate ai contribuenti circa 314.000 comunicazioni. Considerando che la platea delle partite IVA che effettua prevalentemente scambi B2C, con l'esclusione dei professionisti, è circa il 45% di quelle che operano B2B, si prevede che il set informativo che l'Agenzia acquisirà con l'introduzione della norma consentirà di inviare almeno 142.000 comunicazioni. Considerando la pretesa media potenziale che potrebbero avere le lettere alla luce degli effettivi tassi di risposta registrati, si prevede un extra gettito di IVA di 122,6 milioni di IVA. Sulla base dell'esperienza storica si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette quantificato, prudenzialmente, nel 29% dell'extra gettito IVA, ovvero nel caso concreto pari a 35,4 milioni, per un totale di 158 milioni di euro (122,6 milioni di IVA e 35,4 milioni di IIDD).

Infine, l'analisi del rischio effettuata per elaborare le lettere di compliance costituisce anche la fase istruttoria di selezione per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione né forniscono giustificativi alle anomalie segnalate (punto iii)). Tale sinergia garantisce un efficientamento dell'*iter* istruttorio da parte degli uffici e un miglioramento dell'efficacia dell'attività accertativa, che, anch'esso produce effetti positivi sia sull'IVA sia sulle IIDD. Tale impatto è quantificabile in 257 milioni di euro (di cui 199,4 milioni di IVA e 57,6 milioni di IIDD).

La proposta normativa prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi: a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che il numero di soggetti che effettuano transazioni nei confronti di consumatori finali (B2C) è pari a 2,598 milioni, dei quali 1,732 milioni operano solo con scontrini e ricevute e non sono interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica. Di quest'ultimi, sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, desunti dall'archivio RADAR, il 15% ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro (0.261 milioni).

Il 15% dei soggetti con volume d'affari superiore a 4000 mila euro fattura circa il 70% dell'intera platea considerata. Pertanto, l'introduzione graduale dell'obbligo comporta, nel 2019, un recupero di gettito derivante dall'effetto di deterrenza inferiore del 30% rispetto a quello complessivamente stimato (ovvero 673 milioni di euro di IVA e 195 milioni di euro di imposte dirette); viceversa, i recuperi di gettito derivanti dallo stimolo della *compliance* e dall'efficientamento dell'*iter* istruttorio, essendo calcolati solamente con riferimento alla platea delle piccole imprese, si riducono, nel 2019, al 15% di quanto stimato precedentemente (ovvero, rispettivamente, 24 milioni di euro e 39 milioni di euro). Soltanto a partire dal 2020 si



considerano gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA e, per competenza, delle imposte dirette.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito, per cassa:

Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> e tempestività informazioni	336,5	1.051,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0	171,5	520,3	406,7	376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione	336,5	1.337,90	1.823,30	1.709,70	1.679,50

Alla norma è associato un credito d'imposta forfettario pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, la sostituzione o l'adeguamento dei misuratori fiscali. A fronte di una spesa per l'acquisto o la sostituzione del misuratore fiscale pari a 500 euro è riconosciuto, nell'anno d'imposta in cui tale spesa è stata sostenuta, un credito d'imposta pari a 250 euro; a fronte di una spesa per l'adeguamento del misuratore fiscale pari a 100 euro è riconosciuto un credito d'imposta pari a 50 euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del riconoscimento del credito d'imposta, sulla base di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, i soggetti coinvolti dalla proposta normativa che operano mediante scontrini (1,157 milioni di soggetti) dispongono di 1,57 misuratori fiscali, dei quali, si stima che il 97% dovranno essere adeguati (1,525 milioni, dei quali 0,230 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro), mentre il 3% (0,047 milioni, dei quali 0,007 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro) dovranno essere sostituiti. Inoltre, i restanti 0,575 milioni di soggetti (dei quali 0,092 milioni di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro) coinvolti dalla disposizione normativa che attualmente operano solo mediante ricevute dovranno dotarsi di nuovi misuratori fiscali.

Il credito d'imposta riconosciuto all'intera platea di soggetti coinvolti è, quindi, pari a 231,8 milioni di euro [50 euro x 1,525 milioni + 250 euro x 0,622 milioni], dei quali 36,3 milioni [50 euro x 0,230 + 250 euro x 0,099 milioni] relativi a soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, che beneficeranno del credito d'imposta nel 2019.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari negativi, per cassa, derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta:



Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
Credito d'imposta	-36,3	-195,5			
Effetti sulle imposte dirette	0	17,8	88,5	-41,7	0
Totale maggiori oneri	-36,3	-177,7	88,5	-41,7	0

La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue:

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione - stima miglioramento della <i>tax compliance</i> e tempestività informazioni	336,5	1.051,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0	171,5	520,3	406,7	376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione	336,5	1.337,90	1.823,30	1.709,70	1.679,50
Credito d'imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali	-36,3	-177,7	88,5	-41,7	0
Effetto netto della misura	300,3	1.160,20	1.911,80	1.668,00	1.679,50

Le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) capoverso 6- quater sono finalizzate ad armonizzare i testi degli stessi nell'ottica di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del Codice in materia di protezione dei dati personali. La norma non comporta effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 1-bis. L'emendamento non ha effetti sul gettito.

Articolo 18 (Rinvio lotteria dei corrispettivi)

Il comma 1 dell'articolo in esame fissa al 1° gennaio 2020 la data a decorrere dalla quale i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Alla disposizione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi sul gettito, analogamente a quanto avvenuto in occasione della Legge 232 del



2016, che – al comma 540 – ha previsto la partecipazione all'estrazione sopra specificata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 2 reca oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni a decorrere dal 2021, che corrispondono alla spesa necessaria per l'attività amministrativa di gestione della lotteria e per l'attribuzione dei premi ai vincitori.

I commi 2-bis e 2-ter della disposizione non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto si prevede che le lotterie siano organizzate dagli enti del terzo settore con mezzi propri. Le attività amministrative di controllo, che potranno essere demandate all'Agenzia dal decreto interministeriale previsto dal comma 2-ter, sarebbero in ogni caso svolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.

Articolo 19 (Disposizioni in materia di accisa)

Commi 1 e 2

Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell'articolo 3-bis del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sia abrogato.

Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-bis, comma 2.

Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.

Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell'abrogato comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012, che prevedeva l'individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall'originario comma 1 dell'articolo 3- del decreto-legge n. 16/2012 non ha trovato attuazione.

Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16 del 1998 ridotti del 12%.

Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell'olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16 del 1998. I consumi specifici



del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile. Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall’ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa.

In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l’ENEL, con l’eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all’introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all’introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 3

La norma prevede che, all’articolo 19, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, siano soppresse le parole: *"da adottare entro il 30 novembre 2018"*. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui si dispone, a decorrere dal primo gennaio 2019, l’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, potrà essere adottato anche nel mese di dicembre 2018.

Sotto il profilo strettamente finanziario, dall’introduzione del comma in esame non deriva alcun effetto sul gettito erariale.

Articolo 20 (Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge n. 49 del 2016 e, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 91 del 2018, convertito dalla legge n. 108 del 2018), in base alla normativa attualmente vigente, non può accedere al Gruppo IVA per carenza del requisito del vincolo finanziario.

Infatti, nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) non esiste un soggetto che eserciti un controllo, diretto o indiretto, “su base partecipativa” ma esiste un soggetto (la partecipata dalle BCC-CR) che esercita un controllo *ex contractu* sulle partecipanti (le BCC-CR, appunto).

Al fine di valutare gli effetti della modifica che può far accedere anche i GBC alla normativa del Gruppo IVA, si è proceduto nel modo seguente.



Sono stati estratti, dalle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, i Codici Fiscali delle BCC e dalle relative dichiarazioni IVA sono stati evidenziati i costi indetraibili (circa 1,2 miliardi di euro).

Si è assunto che circa il 30% di tali costi rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo ed applicando ad essi l'aliquota IVA tipici dei servizi (22%) si perviene ad un ammontare di imposta pari a circa 79,4 mln di euro.

Per ricostruire gli acquisti dei soggetti appartenenti al gruppo è stata utilizzata la stessa proporzione esistente tra gli acquisti e le cessioni utilizzati nella relazione tecnica per la Legge di Bilancio 2017 relativa al gruppo IVA bancario (3100/5500 mln) e con lo stesso procedimento (valore utilizzato 30%) ed applicando l'aliquota IVA del 22%, si è determinata l'IVA che diviene indetraibile (44,8 mln).

L'effetto complessivo è di circa -35 milioni di euro.

Gli effetti di cassa, a partire dal 2019, sono stati calcolati applicando un'aliquota ai fini delle imposte dirette pari al 24% ed un'aliquota IRAP pari al 4,97%.

	2019	2020	2021	2022
IVA	-34,7	-34,7	-34,7	-34,7
IRES/IRPEF	0,0	14,6	8,3	8,3
IRAP	0,0	3,2	1,7	1,7
TOTALE	-34,7	-16,9	-24,7	-24,7

in milioni di euro

Comma 1, lett. b-bis). *La disposizione si inserisce nell'ambito delle modifiche alla disciplina del Gruppo IVA, prevedendo, alla lettera a), alcune modifiche alle condizioni di adesione al regime di cui al Titolo III del decreto legislativo 128/2015 da parte di soggetti partecipanti al Gruppo IVA.*

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della disposizione originaria.

Comma 2. *La disposizione stabilisce che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.*

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della disposizione originaria.

Comma 2-bis. *La norma proroga di un anno il termine entro cui le banche popolari si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Comma 2-ter. La norma prevede che gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applichino all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-bis (Sistemi di tutela istituzionale)

La disposizione prevede che le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano abbiano la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale. Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-ter (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa)

La disposizione prevede che l'autorità governativa assoggetti anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo e che, in caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, possa assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-quater. (Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli)

La disposizione prevede la sospensione temporanea delle plusvalenze dei titoli non immobilizzati per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Viene contestualmente creata una riserva indisponibile di ammontare pari alla suddetta svalutazione.

Alla misura non si ascrivono effetti finanziari in considerazione della circostanza che l'intervento ha effetti sotto il profilo civilistico con la finalità di evitare una riduzione del capitale sociale derivante da situazioni di turbolenza dei mercati.

Articolo 20-quinquies. (Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116)



La disposizione prevede obblighi di ricognizione dell'esistenza in vita della clientela a carico di assicurazioni, banche e intermediari finanziari rispetto a contratti assicurativi e depositi finanziari, per cui trattandosi di società private con personalità giuridica distinta rispetto alle pubbliche amministrazioni le disposizioni interessate non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie urgenti

Articolo 21 (Ferrovie dello Stato)

La disposizione, al **comma 1**, autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Al **comma 2** autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comportano oneri per 640 milioni di euro per l'anno 2018, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 21-bis. (Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

La disposizione modifica l'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che disciplina la riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da trasferire alle regioni, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure indicate dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere.

La stessa stabilisce che tale riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021 e che in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti.

Trattandosi di disposizione che incide su risorse già previste a legislazione vigente distribuite tra le Regioni, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 21-ter. (Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172)

La disposizione modifica il comma 1, lettera b) dell'art. 13 bis del D.L. 148/2017 relativo alle disposizioni in materia di concessioni autostradali e stabilisce che le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 14 gennaio 2016, potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.



La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina, dunque, nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (Fondo garanzia e FSC)

La disposizione assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo di 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 47 e, per la rimanente quota, ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 22-bis. (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale)

La disposizione prevede l'istituzione di una nuova Autorità di sistema portuale denominata dello "Stretto", comprendente i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria, in precedenza ricompresi nell'Autorità di sistema portuale dei mari tirreno meridionale e ionio e dello Stretto che, per effetto di tale norma, si chiamerà Autorità di sistema portuale dei mari tirreno meridionale e ionio e ricomprenderà unicamente i porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.

Inoltre, si stabilisce che il Presidente del comitato di indirizzo per l'amministrazione dell'area ZES, in caso di porti inclusi nell'area ZES che rientrino nella competenza territoriale di una autorità di sistema portuale con sede in altra regione, è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione dove è istituita l'area ZES.

La modifica della norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22-ter. (Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche)

L'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" prevede l'istituzione del fondo "sblocca cantieri". L'obiettivo della norma è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nella legge in questione ha dovuto tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui, la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà con riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-bis, della medesima norma.

In particolare, tra le opere di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rischiano la revoca del contributo i seguenti interventi:

- 1) Ponte Congressi EUR-ROMA;***
- 2) Completamento SS 291-Sardegna;***
- 3) Variante Tremezzina;***
- 4) Masserano – Ghemme (Pedemontana piemontese tra la A4 e la A26).***



Al fine di evitare la revoca di detti contributi, ritenuti importanti per lo sviluppo del Paese, e considerato che gli Enti beneficiari dei medesimi hanno già sostenuto ingenti costi per le attività di progettazione, si rende necessaria la modifica in parola.

- 1) *Per quanto attiene al Ponte Congressi EUR-ROMA, va segnalata l'importanza strategica dell'opera per la città in attuazione del vigente piano regolatore sia perché la sua realizzazione risolve le criticità connesse alla fluidificazione del traffico sull'autostrada Roma Fiumicino di interesse statale.*

Il progetto definitivo, rielaborato in ottemperanza al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso con Voto n.59/2016, è nuovamente all'esame del sopracitato Consesso e solo dopo tale parere si potrà procedere ad attivare le procedure di verifica, validazione ed appalto dell'opera. Si segnala al riguardo che Roma Capitale, titolare dell'opera, ha recentemente dato incarico al Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna di individuare il soggetto verificatore previa gara ad evidenza pubblica, così come disposto dal vigente Codice dei contratti pubblici; lo stesso Provveditorato, in esito alla Convenzione stipulata con l'Amministrazione Capitolina in data 7 marzo 2016, dovrà, infine, procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità e i principi più consoni alla dimensione e alla natura dell'opera in questione.

Alla luce di quanto rappresentato, è di tutta evidenza che i tempi necessari per l'esame del progetto da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., per l'affidamento e l'espletamento dell'attività di verifica e per l'affidamento dei lavori appaiono del tutto incompatibili con l'obbligo fissato dal vigente Decreto Interministeriale di finanziamento, che prevede di pervenire alla cantierizzazione delle opere entro il 31 dicembre del corrente anno e all'impegno delle somme stanziare entro la fine dell'anno di riferimento delle rispettive annualità.

- 2) *Relativamente all'intervento denominato "Completamento SS 291-Sardegna", si rappresenta che a seguito dei pareri negativi rilasciati nel 2016 da parte del MIBACT e del MATTM sul progetto definitivo predisposto è stato necessario procedere a una nuova istruttoria del progetto in questione. Sul progetto definitivo il 22 marzo 2018 il CSLPP ha espresso parere positivo, con prescrizioni. Il MATTM, a seguito dell'avvio di procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ha richiesto alcune integrazioni al progetto assegnando 30 giorni per la produzione degli elaborati tecnici. Al momento tale termine è stato sospeso nell'attesa dello sviluppo delle soluzioni concordate con la commissione del MATTM.*

Considerato che l'approvazione da parte del CIPE (previa nuova VIA e Conferenza di Servizi) è propedeutica alla pubblicazione del bando di gara sul progetto esecutivo, l'attuale obiettivo della pubblicazione del bando di gara entro il 31 dicembre 2018 non può essere perseguito vanificando le ingenti risorse finora impegnate nell'opera di particolare importanza per la regione Sardegna trattandosi del completamento di una direttrice in larga parte già realizzata di collegamento con la città di Alghero.

Per quanto sopra si chiede il differimento.

- 3) *In relazione all'intervento Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina", si fa presente che la Provincia di Como, progettista dell'intervento, nel settembre 2014 ha consegnato il Progetto Definitivo e lo SIA ad ANAS, che li ha quindi trasmessi al MIT- Provveditorato di Milano ed alla Regione Lombardia per l'attivazione*



delle procedure di competenza. In data 10 dicembre 2014 si è svolta la prima Conferenza di Servizi.

Il 29 settembre 2015, con Decreto n.7879, la Regione ha emesso il parere di VIA regionale con prescrizioni.

Il Provveditorato di Milano, con nota n.10165 del 29 ottobre 2015, stante il dissenso della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Milano, ha rimandato il progetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le determinazioni approvative conclusive.

Il 28 luglio 2016 si è tenuto il primo incontro organizzato dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza delle Amministrazioni coinvolte; i vari soggetti presenti hanno cercato di addivenire ad una soluzione che consentisse di evitare il ricorso al Consiglio dei Ministri.

Pertanto Anas spa si è coordinata con la Soprintendenza, che il 26 ottobre 2016 ha individuato i punti da approfondire per la mitigazione dell'opera, formalizzando la richiesta il 10 novembre 2016. Il 21 marzo 2017 è stato fatto un primo incontro tra la Soprintendenza, l'Anas spa e la Provincia per illustrare le modifiche apportate e dopo un secondo incontro il 30 maggio 2017 l'Anas spa ha trasmesso formalmente il 13 luglio 2017 il progetto integrato.

La Soprintendenza ha emesso parere positivo con prescrizioni ed osservazioni in data 22 settembre 2017.

In data 01 dicembre 2017 il Ministro ha ritirato il progetto definitivo dal procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimettendo la competenza al Provveditorato interregionale alle OO.PP. sede di Milano.

Il 9 febbraio 2018 l'Anas spa ha inviato al Provveditorato stesso il progetto definitivo presentato e concordato con la Soprintendenza per il proseguo dell'iter della Conferenza di Servizi.

Il Provveditorato in data 01 marzo 2018 ha riavviato il procedimento della Conferenza di servizi che si è conclusa positivamente in data 27 aprile 2018 ed ha inviato l'atto conclusivo alla Regione Lombardia per la necessaria deliberazione. La Regione si è espressa favorevolmente con Deliberazione n° XI/123 nella seduta del 14 maggio 2018.

In data 29 maggio 2018 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia ed Emilia-Romagna ha formalizzato il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo per il perfezionamento Intesa Stato-Regione.

In ragione dell'intervenuta intesa Stato – Regione soltanto in data 29 maggio 2018, l'obiettivo di pubblicazione del bando di gara entro il 31 dicembre 2018 deve essere riferito all'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse per evitare di disperdere le risorse umane strumentali ed economiche finora impegnate.

La modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati.

Articolo 22-quater. (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica)

La norma in esame si rende necessaria al fine di dare efficacia alle transazioni stipulate in ossequio all'articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017. Tale disposizione normativa si



limita a dare efficacia alle transazioni previste dalla norma. Pertanto non comporta effetti rispetto a quanto già previsto dalla norma sopra citata.

La norma è funzionale all'erogazione alle regioni degli importi oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017 consentendo, pertanto, l'erogazione delle relative somme di cassa alle regioni per 372 milioni di euro a cui si aggiungono le ulteriori risorse non oggetto di contenzioso, per 133 milioni di euro, per complessivi 505 milioni di euro.

L'attuazione della medesima è garantita mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23 (Misure in materia di trasporto delle merci)

La disposizione al comma 1 incrementa di 26,4 milioni di euro, per il 2018, lo stanziamento per le agevolazioni che rientrano nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto e consistono nella deduzione forfettaria delle spese non documentate, concretizzandosi in risorse finanziarie a favore delle imprese di trasporto meno strutturate che appartengono, essenzialmente, al settore artigiano.

L'onere recato da tale disposizione è pari a 26,4 milioni nel 2018. La copertura è assicurata per 10,4 milioni di euro mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per 16 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2), da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, versate nel 2018, sono acquisite nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.

Al comma 2 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, in relazione all'articolo 9, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti sui c/c n° 211390 e n° 211389 accessi presso BNL SpA.

La disposizione, al comma 3-bis, prevede l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2018 delle risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

All'onere derivante dalla disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Articolo 23-bis. (Disposizioni urgenti in materia di circolazione)

La disposizione è suscettibile di determinare un gettito aggiuntivo a titolo di sanzione pecuniaria che prudenzialmente non è stata quantificata.

Articolo 23-ter. (Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga)

La disposizione è volta a favorire lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga. L'iniziativa è funzionale al perseguimento di rilevanti valori anche di rango costituzionale quali quelli delle libertà fondamentali, la garanzia dell'accesso alla rete internet, dello sviluppo economico, della coesione sociale e territoriale, della crescita digitale del Paese nonché della tutela dell'occupazione in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

Essa si inserisce, peraltro, in maniera armonica nel quadro dell'Agenda digitale europea di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 del 19 maggio 2010 che pone l'obiettivo di "accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese" (pag.6) e, entro il 2020 di "consentire l'accesso ad internet a velocità di internet nettamente superiori" (pag. 15).

Sul punto si rileva come anche l'obiettivo della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga è quello di garantire entro il 2020 la copertura con reti ultraveloci oltre i 100 Mbps almeno l'85% della popolazione italiana, la copertura ad almeno 30 Mbps alla totalità della popolazione italiana e la copertura oltre i 100 Mbps a tutte le sedi/edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico e concentrazione demografica, nonché delle principali località turistiche e degli snodi logistici.

Più in particolare, la disposizione modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche").

Tali modifiche sono apportate: (i) sia con riferimento al regime dell'eventuale imposizione di obblighi di separazione funzionale da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nei confronti delle imprese verticalmente integrate; (ii) sia con riferimento al regime dell'eventuale separazione funzionale volontaria da parte di dette imprese e del connesso ruolo dell'AGCOM. L'impostazione della disposizione fa dunque perno su un'autonoma determinazione degli operatori cui si affiancano misure di incentivazione disposte dall'autorità di regolazione del settore.

Si tratta, pertanto, di una norma di natura regolamentare che a determinate condizioni, tutte previste nella novella del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, abilita l'autorità di regolazione del settore a determinare un particolare meccanismo incentivante. Anche considerando la natura meramente abilitante della disposizione in parola, dalla stessa non derivano ulteriori oneri a carico dell'erario e risulta rispettato il principio generale dell'invarianza della spesa pubblica.

Articolo 23-quater (Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)

Commi 1 e 2. I commi 1 e 2 sono diretti a estendere l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Si possono stimare, in analogia a quanto previsto in sede di relazione tecnica presentata in occasione della proroga della misura disposta lo scorso anno, nuovi beneficiari per l'anno 2019 in misura pari a 280.000 su base annua, di cui il 50% con Isee non superiore a 7.000 euro (importo annuo del beneficio base 1.920 euro) e il 50% con Isee compreso tra



7.000 euro e 25.000 euro (importo annuo del beneficio base 960 euro). Pertanto tenuto conto della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni, deriverebbero i seguenti oneri:

2019: 185 mln di euro;

2020: 218 mln di euro.

A tali oneri occorre aggiungere quelli derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento prevista dalla disposizione in esame per i figli successivi al primo. In proposito, assumendo che sulla platea in esame le occorrenze di figli successivi al primo sia pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita) tali maggiori oneri sono valutabili in circa 41 milioni di euro.

Nel complesso, tenuto conto della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni interessati, derivano i seguenti oneri:

2019: 204 mln di euro;

2020: 240 mln di euro.

Comma 3. Gli oneri pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo in quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.

Comma 4. La disposizione prevede l'assegnazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro da destinare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica" del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di ulteriori 5 milioni di euro da destinare agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura finanziaria dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, rifinanziato dall'articolo 9, comma 9, del presente decreto legge.

Comma 5. Ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso l'implementazione l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura finanziaria dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, rifinanziato dall'articolo 9, comma 9, del presente decreto legge.

Articolo 24 (Missioni internazionali di pace)

La disposizione si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che, con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2018.



Il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2018 è pari ad euro 1.419 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 1.014 milioni a cui vanno aggiunte le somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della Difesa con la legge n. 111 del 28 settembre 2018, concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018" pari a 275 milioni di euro. Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 130 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 24-bis (Gestione della contabilità speciale unica della Difesa)

La disposizione è volta alla riconfigurazione della Direzione di amministrazione interforze in Direzione di amministrazione generale della difesa, per individuare fra gli enti già esistenti, quello a cui attestare la gestione della contabilità speciale unica della difesa, vigente per il solo anno 2019, a mente dell'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 90 del 2016, così come introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 116 del 2018. Al riguardo, si sottolinea la natura strutturalmente transitoria della disposizione che, non a caso è collocata nel libro XI del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito COM, fra le disposizioni transitorie. Lo stesso tenore letterale della formulazione fa emergere con estrema chiarezza l'intrinseca transitorietà della disposizione nella parte in cui richiama testualmente l'articolo 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 e, necessariamente, anche la portata "transitoria" della sua disciplina. L'avvio della citata contabilità speciale "unica", secondo le procedure riportate nel citato articolo 11-bis del decreto legislativo n. 90 del 2016, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, determinerà che le disposizioni del vigente regime contabile definito dagli articoli 94, del COM e 521, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito TUOM, articolato su ben 5 contabilità speciali (una per ciascuna Forza armata, una per l'Arma dei carabinieri e una per l'area interforze), risulteranno del tutto inadeguate nella misura in cui espressamente confinano le attribuzioni della Direzione di amministrazione interforze ai soli e residuali profili interforze. Ciò, rende quanto mai necessario, pertanto, riconfigurare e rinominare l'organismo, collocandolo più correttamente alle dipendenze del vertice dell'area tecnico-operativa (oggi dipende dal Segretariato generale della difesa), per consentirgli l'espletamento di funzioni in materia di accreditamento, rendicontazione e controllo, non esclusivamente riferite agli enti interforze, ma anche e soprattutto a tutti gli enti delle singole Forze armate.

La disposizione transitoria della quale ci si occupa non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Ciò giacché il compito di gestire per l'anno 2019 la contabilità speciale unica della difesa attivata a mente del citato articolo 11-bis del decreto legislativo n. 90 del 2016, è stata attribuita alla Direzione di amministrazione interforze (rinominata Direzione di amministrazione generale della difesa) che è una struttura che esiste da quando esistono le contabilità speciali. Si tratta, pertanto, di una struttura individuata fra quelle già esistenti, già connotazione interforze, con già attestate specifiche attribuzioni in materia di contabilità speciale (ancorché oggi limitate all'area interforze), già dotata delle risorse umane e strumentali sufficienti ad assumere proficuamente la nuova e temporanea missione per l'espletamento della quale, pertanto, non necessitano né incremento dei volumi organici di



personale militare e civile né l'avvio di procedimenti di trasferimento o reimpiego, né, men che meno, la ricollocazione fisica della attuale sede. Tutto ciò è testualmente contenuto nelle disposizioni a salvaguardia della neutralità finanziaria contenute nel comma 3.

In linea con l'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016 e con le ultime indicazioni fornite dalla RGS con la circolare n. 28 del 2018, il comma 2 è invece volto a richiamare, in quanto applicabile, il quadro delle disposizioni regolamentari che individuano i consolidati meccanismi procedurali e di funzionamento delle contabilità speciali, in modo da consentire alla ridenominata Direzione di amministrazione generale della difesa e agli enti interessati dalla contabilità speciale di disporre del necessario contesto normativo di riferimento. È evidente che dal comma 2 non possono derivare oneri.

Articolo 24-ter (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Il comma 1 della disposizione, in quanto riguardante i rapporti tra soggetti di diritto privato, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 interviene, modificandolo, sull'articolo 77 del D.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore che prevede la possibilità per le banche di emettere obbligazioni e altri titoli di debito al fine di sostenere le attività istituzionali degli Enti del terzo settore non commerciali. I rendimenti di tali titoli sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 12,5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 26%; inoltre, gli emittenti possono erogare a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore non commerciali almeno una quota pari allo 0,6% dei titoli emessi. A fronte di tali liberalità ai soggetti emittenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50%. Infine le comunicazioni finanziarie relative ai titoli di solidarietà non sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo.

La relazione tecnica originaria all'articolo 77 assumeva, sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, un importo annuo di titoli collocati pari a 240 milioni di euro, con durata media pari a 36 mesi, ai quali corrisponde un effetto negativo in termini finanziari stimato in circa 1 milione di euro per il 2018, di 2,1 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Con la modifica proposta, in particolare, si intende estendere la possibilità a tutti gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale di accedere a questa nuova forma di finanza sociale, mentre la possibilità di effettuare erogazioni liberali a fronte del riconoscimento del credito d'imposta resta una prerogativa dei soli enti del Terzo settore non commerciali.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente quantitativo, considerato che gli Enti del terzo settore commerciali rappresentano circa il 5% di tutti gli enti non profit, e ritenuto di dover prudenzialmente quadruplicare tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità degli ETS commerciali ad avvalersi di tali titoli di debito, si stimano di seguito gli effetti finanziari associati alla modifica normativa in esame come aggiuntivi rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica al provvedimento originario (non sono stati considerati gli effetti relativi al credito d'imposta non oggetto di modifica):



	2018	2019	dal 2020
Ritenute su interessi	-0,06	-0,14	-0,2
Imposta di bollo	-0,1	-0,2	-0,3
TOTALE	-0,16	-0,34	-0,5

Millioni di euro

Il comma 3 modifica l'articolo 79 del Codice del terzo settore. In particolare, la disposizione di cui al comma 2-bis stabilisce i criteri per determinare la non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore. In particolare, viene garantita una maggiore flessibilità nella gestione degli enti per evitare la fuoriuscita dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta. Viene, infatti, prevista una presunzione in base alla quale non si considera commerciale l'attività i cui ricavi non superano i costi effettivi del 5%. Al riguardo, considerato che la modifica comporta un potenziale ampliamento rispetto alla platea di riferimento presa in considerazione ai fini della valutazione effettuata in sede di predisposizione della relazione tecnica alla norma originaria, prudenzialmente si stima che l'intervento possa generare oneri aggiuntivi pari al 2,5% di quelli già stimati nella relazione tecnica della norma originaria e pari a:

2018	2019	2020	2021	dal 2022
0,0	0,0	0,0	-1,25	-0,7

Millioni di euro

Il comma 4 interviene al comma 1 dell'articolo 83 del codice, in linea con il tenore complessivo della norma, per estendere la detrazione maggiorata al 35% anche alle erogazioni liberali eseguite in natura e non solo a quelle in denaro in favore delle organizzazioni di volontariato. Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Di seguito gli effetti complessivi:

2018	2019	2020	2021	dal 2022
-0,16	-0,34	-0,5	-1,75	-1,2

Millioni di euro

Il comma 5 costituisce una disposizione ordinamentale, che subordina l'efficacia dell'intero articolo 77 e del comma 2-bis dell'articolo 79 del codice del Terzo settore all'autorizzazione della Commissione europea. Essa pertanto non genera effetti di spesa.

Il comma 6 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro



per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 24-quater (Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Province autonome colpite da eventi calamitosi)

In relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi mesi dell'anno 2018, si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle esigenze di investimenti delle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nei settori dell'edilizia pubblica, la rete viaria, il dissesto idrogeologico.

Le risorse saranno ripartite con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2019.

La disposizione comporta pertanto oneri pari a euro 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede:

- *quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo;*
- *quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.*

Articolo 25 (Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)

Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziare dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 3 del citato articolo 22-bis prevede già uno specifico stanziamento per gli anni 2018 e 2019. In particolare, l'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, la modifica normativa non ha bisogno dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, atteso che l'intervento potrà essere autorizzato nel limite dei 100 milioni di euro già



disponibili. La stipula dell'accordo in sede ministeriale ha la funzione di monitorare l'impegno di spesa.

L'importo totale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli interventi già concordati nell'anno 2018 è pari ad 39.203.479,744 di euro. Residuano, pertanto, 60 milioni di euro per l'anno 2018, cui si aggiungono i 100 milioni di euro già stanziati per l'anno 2019.

Articolo 25-bis. (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela)

Con la disposizione si estendono i benefici, per il solo anno 2017, dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nelle sole aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela. Tali lavoratori sono in numero pari a 21 unità (Termini Imerese) e a 45 unità (Gela), come comunicato dalla Regione siciliana.

Restano fermi gli obblighi per la medesima Regione di porre in essere, per detti lavoratori, le previste misure di politiche attive.

Agli oneri derivanti dalla proposta normativa si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017 e non utilizzate.

Nello specifico con D.I. n. 1 del 12 dicembre 2016, relativamente alle Aree di Crisi Industriale Complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state assegnate alla Regione Sicilia risorse pari ad euro 31.000.000,00 per l'anno 2016 e, con D.I. n.12 del 05 aprile 2017 sono state assegnate risorse pari ad euro 6.290.445,28 per l'anno 2017. Il totale residuo complessivo, nel 2018, delle risorse assegnate alla Regione Sicilia, al netto della emanazione di n. 6 decreti direttoriali di concessione ed al netto del nullaosta inerente alla sostenibilità finanziaria di n. 2 richieste di trattamento di mobilità in deroga, risulta pari ad euro 26.075.789,19.

La platea interessata, come specificato, ammonta a n. 21 lavoratori per quanto concerne l'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e a n. 45 lavoratori riguardanti l'area di crisi industriale complessa di Gela, per un arco temporale di 12 mesi (per il solo 2017), per un costo, ad personam, pari a 1.500,00 euro (prestazione + contribuzione figurativa), tale da generare un importo di circa 380.000,00 euro per Termini Imerese e di 810.000,00 euro per Gela.

Pertanto, il totale della stima di spesa è pari a circa 1.190.000,00 euro, in relazione al quale si ritiene vi sia la copertura finanziaria.

Articolo 25-ter. (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa)

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in termini di saldo netto da finanziare in quanto si utilizzano le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018.

Si fa presente che le regioni interessate per le Aree in esame sono Campania e Veneto.

La Regione Veneto ha comunicato di non avere situazioni aziendali da tutelare tramite lo strumento in esame, mentre la Regione Campania ha quantificato il suo fabbisogno finanziario in poco più di 27 milioni di euro e, alla data odierna risulta, comunque, un



effettivo utilizzo per poco più di 1.800.000,00 di euro. Quindi sussiste una disponibilità di risorse per 32,2 milioni di euro.

La disposizione comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 per 32,2 milioni di euro per la cui compensazione si provvede:

- a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;*
- b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

Si precisa che, con Decreto Ministeriale n. 20 del 20/02/2018 e con Decreto Ministeriale n. 113 del 18/09/2018, relativamente alle Aree di Crisi Industriale Complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2018, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2018, n. 134, sono state assegnate alla Regione Campania risorse, rispettivamente, pari ad euro 27.000.675,00 e pari ad euro 6.999.325,00 per un totale complessivo di euro 34.000.000,00. Il dettaglio della stima di spesa è stato fornito dalla Regione Campania.

Articolo 25-quater. (Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)

La disposizione prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione di un "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Il comma 3 dispone la durata triennale del Tavolo mentre il comma 4 prevede che per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvalga del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la partecipazione dei componenti al Tavolo, anche se soggetti esterni all'amministrazione, ai sensi del comma 5 è gratuita, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo i rimborsi per spese di viaggio e soggiorno che dipenderanno dalla frequenza degli incontri programmati, dai criteri per il rimborso delle spese ai partecipanti, dagli oneri per l'organizzazione degli eventi collegati. Il comma 6 dispone che un ammontare pari a 7 milioni di euro sia trasferito dal Fondo nazionale per le politiche sociali al Fondo nazionale per le politiche migratorie a decorrere dall'anno 2019. La disposizione non comporta oneri trattandosi di diversa allocazione tra due Fondi iscritti entrambi nello Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo comma 6 dispone, infine, che la copertura degli oneri di funzionamento del tavolo sia posta a valere del Fondo nazionale per le politiche migratorie, che presenta una disponibilità di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Articolo 25-quinquies. (Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)



La norma semplifica la possibilità, per i soggetti operanti nei settori agricoltura e agroindustria danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, di accedere ai contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzioni di immobili, mediante un finanziamento agevolato con garanzia dello Stato, sulla base di apposita convenzione con ABI.

La stessa prevede le seguenti deroghe alla disciplina generale contenuta nell'articolo 3-bis, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:

- erogazione del finanziamento agevolato sul conto corrente vincolato intestato al beneficiario in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzare le somme su base stato avanzamento lavori entro la data fissata dalle autorità competenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;
- ammortamento del finanziamento agevolato a decorrere dalla data di erogazione in una unica soluzione;
- maturazione del credito di imposta in capo al beneficiario alla data di erogazione del finanziamento in una unica soluzione e contestuale cessione di tale credito alla banca finanziatrice.
- modalità di recupero del finanziamento, da definire con convenzione, che prevedano anche la compensazione con crediti di imposta già maturati, al fine di garantire il reintegro della parte di eventualmente di spettanza dello Stato.

Per l'intervento in esame si stima una necessità di finanziamenti agevolati per il comparto agricolo di massimo 365 milioni di euro corrispondente - alle attuali condizioni di mercato - ad una spesa per il rimborso del capitale e degli interessi di circa 23 milioni di euro annui a partire dal 2019.

La disposizione comporta una parziale rimodulazione dei termini di erogazione dei finanziamenti agevolati al comparto agricolo comunque compatibile con il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: infatti, l'annualità consolidata stimata per i finanziamenti già concessi e per quelli che si prevede di concedere nell'anno 2018, compresi quelli previsti dalla norma in esame, risulta essere pari a 210 milioni di euro circa (al netto delle spese di gestione), a fronte di uno stanziamento di bilancio pari a circa 384 milioni di euro nel 2019, 391 milioni di euro per il 2020 e 418 milioni di euro nel 2021 (capitolo 7810/MEF PG1).

Si segnala peraltro che tali finanziamenti agevolati rientrano nella previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che individua in 6 miliardi di euro l'ammontare massimo dei finanziamenti che sono assistiti da garanzia statale.

Infine, l'erogazione dei finanziamenti è compatibile con le stime tendenziali di finanza pubblica.

Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 25-sexies. (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziale di assistenza)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a destinare, come già avvenuto per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge n.



148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2017, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018, le risorse accantonate per 32,5 milioni di euro in favore di strutture sanitarie, altamente qualificate per specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Articolo 25-septies. (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a reintrodurre, anche con riferimento ai commissariamenti in essere, l'incompatibilità tra la figura commissariale e qualsiasi incarico istituzionale ricoperto presso la regione soggetta a commissariamento, essendo già una facoltà prevista dall'attuale ordinamento.

Articolo 25-octies (Misure per il rilancio di Campione d'Italia)

La disposizione in esame stabilisce che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia e prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, siano computati in euro con un abbattimento minimo del 30% ai fini dell'IRPEF. Inoltre è previsto, sempre ai fini Irpef, che i redditi prodotti in euro concorrano a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

La legislazione vigente prevede una riduzione del 30% soltanto per i soggetti con un reddito complessivo non superiore a 200.000 franchi svizzeri prodotti nello stesso comune. Inoltre, prevede che i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro concorrano a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione Irpef (base dati 2016) con redditi opportunamente estrapolati al 2019, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa -9,7 milioni di euro e di circa -0,5 e di -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Ai fini IRES, per i titolari di reddito di impresa, società di capitali, con sede nel Comune di Campione d'Italia, la disposizione stabilisce che i redditi realizzati nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in Franchi Svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, con un abbattimento forfettario del 30% con un minimo di 26.000 euro. Tale disposizione si applica anche ai fini IRAP anche ai redditi delle ditte Individuali e delle società di persone, aventi sede operativa nel Comune di Campione d'Italia.

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES risulta un'imposta a debito, per l'anno di imposta 2016, per i contribuenti con sede nel comune di Campione d'Italia, di circa 70 mila euro. Considerando l'abbattimento del reddito proposto del 30% e l'importo dell'abbattimento minimo di 26.000 euro, si avrebbe una perdita IRES di circa -0,039 milioni di euro. Dall'analisi dei dati IRAP risulta una imposta a debito, riferibile a Campione d'Italia, per l'anno di imposta 2016, pari a circa 239 mila euro. Considerando l'abbattimento del valore della produzione proposto del 30% e l'importo dell'abbattimento minimo di 26.000 euro, si stima una perdita IRAP di circa -0,086 milioni di euro.



Di seguito l'andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2019:

	2019	2020	2021
IRPEF	-7,4	-10,4	-9,7
Addizionale regionale	0,0	-0,5	-0,5
Addizionale comunale	0,0	-0,2	-0,2
IRES	0,0	-0,07	-0,04
IRAP	0,0	-0,16	-0,09
Totale	-7,4	-11,33	-10,53

in milioni di euro

Il comma 7 prevede che all'onere derivante dai commi da 1 a 6 della disposizione, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 e a euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede per 7,4 milioni per l'anno 2019 e per 11,33 milioni euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7 e per 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, co. 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

Articolo 25-novies (Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento)

La disposizione istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati della pubblicazione Banca d'Italia "Le rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia" dalla quale risulta un ammontare annuo medio di rimesse verso Paesi extra UE di circa 4,2 miliardi di euro a cui corrisponde un maggior gettito per imposta sui trasferimenti di circa 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Articolo 25-decies (Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

Il comma 1 della disposizione sopprime il comma 1 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), che stabilisce l'imposta di consumo, nella misura del 58,5 del prezzo di vendita al pubblico, sui prodotti succedanei del tabacco contenenti nicotina o altre sostanze, vigente per il solo anno 2014 ai sensi del comma 5-bis, ultimo periodo, dello stesso articolo, periodo che viene soppresso dal comma 3, della disposizione.



Conseguentemente, il successivo comma 2 elimina i riferimenti ai prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-quater nei commi 2, 4, 5, 5-bis, 6 e 7 bis dell'articolo 62 quater in parola.

Il comma 3, inoltre, prevede:

- la riduzione della misura per il calcolo dell'imposta di consumo dal cinquanta per cento al dieci per cento per i liquidi contenenti nicotina e al 5 per cento per quelli senza nicotina;

- che, dalla data di entrata in vigore delle nuove norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale.

Il comma 4, apportando modifiche all'articolo 21, comma 11, del D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, estende il divieto di vendita a distanza anche alle transazioni transfrontaliere e consente la vendita a distanza dei prodotti nel territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti autorizzati alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione. Restano comunque fermi il divieto di vendita dei prodotti, anche non contenenti nicotina, ai minori di anni diciotto e l'obbligo in capo al rivenditore di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Si osserva che la facoltà di vendita on line sul territorio nazionale circoscritta ai depositari autorizzati e non prevista anche per i rappresentanti fiscali di soggetti comunitari autorizzati alla vendita in Italia, sembra presentare profili di contrasto con le disposizioni di cui alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 (c.d. direttiva-servizi). Inoltre, tale sistema di vendita on line mal si concilia con il regime di vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione incentrato, per esigenze di tutela della salute pubblica e di efficacia dei controlli, su una rete di vendita fisica tramite rivendite di generi di monopolio e altri esercizi autorizzati (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) ai sensi dei commi 5 e 5-bis del suddetto articolo 62-quater.

Con i commi 8, 9 e 10 vengono previste misure finalizzate al contrasto all'elusione dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione, assoggettando al medesimo regime fiscale e di circolazione previsto dall'articolo 62-quater i prodotti contenenti nicotina anche nel caso in cui siano vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, e stabilendo il divieto di immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche diversi da quelli disciplinati dal citato articolo anche nel caso in cui siano vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.

La disposizione, tra l'altro, al comma 12, riduce dal cinquanta per cento al venticinque per cento la misura per il calcolo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione disciplinata dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del Testo unico delle accise.

Le misure suscettibili di comportare effetti finanziari, in termini di minori entrate, sono quelle recate dai commi 3 e 11, nella parte in cui dispongono riduzioni della misura per il calcolo dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e dell'accisa sui tabacchi da inalazione.

Le evidenziate misure antielusive di cui ai commi 8, 9 e 10 potrebbero comportare una riduzione, seppure di difficile quantificazione, delle minori entrate derivanti dalla disposizione



relativa all'aliquota per il calcolo dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione. In considerazione di tale difficoltà di quantificazione sembra opportuno attenersi, in via prudenziale, alla stima che di seguito viene descritta.

LIQUIDI DA INALAZIONE

L'imposta di consumo attualmente vigente sia per i liquidi contenenti nicotina che per quelli senza nicotina, è di euro 0,3976/millilitro, pari al 50 per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette tradizionali (1 ml = n. 5,63 sigarette), determinato ai sensi dell'articolo 62 quater del Testo unico delle accise, commisurata al prezzo medio ponderato delle sigarette tradizionali registrato nel 2017, su cui grava un'accisa pari a euro 0,141249/per ogni sigaretta. Pertanto, su 5,63 sigarette si applica l'accisa di euro 0,79523 (5,63 x 0,141249).

Di conseguenza, in base all'aliquota attualmente vigente (50 per cento), l'imposta per millilitro è pari a euro 0,3976 (€ 0,79523 x 50 per cento).

Con la disposizione, l'imposta sarebbe pari a euro 0,079523 (0,79523 x 10 per cento) per i prodotti con nicotina e 0,03976/millilitro (€ 0,79523 x 5 per cento) per i prodotti senza nicotina.

Sulla base dei dati desunti dalle comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DM 29 dicembre 2014, dai soggetti autorizzati nei primi 9 mesi del 2018, per i prodotti contenenti nicotina, si stima un consumo annuo di circa 28 milioni di millilitri, con un gettito, a titolo di imposta di consumo, a legislazione vigente, di circa 11,1 milioni di euro (28 milioni x 0,3976).

Per effetto della riduzione, nella misura indicata nella disposizione, il gettito, su base annua, per i liquidi contenenti nicotina, sarebbe di circa 2,2 milioni di euro (28 milioni x 0,079523); pertanto il minor introito, su base annua, sarebbe di circa 8,9 milioni di euro.

Per i liquidi da inalazione senza nicotina - considerati il contenzioso giudiziario pendente, i provvedimenti di sospensione giurisdizionale ed ex lege- non è al momento possibile fornire un dato certo.

I soggetti autorizzati alla distribuzione, infatti, non ritenendosi, in forza di tali provvedimenti, obbligati al pagamento dell'imposta sui prodotti senza nicotina non hanno provveduto ad inoltrare i prospetti contabili quindicinali di cui all'art 6 del citato DM 29 dicembre 2014 inerenti alle quantità di prodotti immessi in consumo. Sono ancora in corso le verifiche documentali sulle scritture contabili presso gli operatori.

E' comunque possibile pervenire, in via presuntiva, ad un dato di sintesi.

Un operatore, che attualmente rappresenta circa il 19 per cento del mercato di riferimento, negli anni, ha registrato nelle proprie scritture contabili il volume di vendita dei prodotti liquidi da inalazione distinguendo quelli con nicotina da quelli senza nicotina. Tenuto conto che questi ultimi rappresentano il 13,74 per cento dei prodotti con nicotina, si potrebbe ipotizzare che tale percentuale sia valida anche per l'intero comparto.



Pertanto, su tale presupposto, la quantità di liquidi senza nicotina immessa in consumo su base annua è stimabile in circa 3,8 milioni di millilitri (28 milioni x 13,74 per cento) da cui, in base alla vigente normativa, deriverebbe un gettito a titolo di imposta di consumo di circa 1,5 milioni di euro (3,8 milioni x 0,03976). Con la modifica dell'imposta sui liquidi senza nicotina, prevista nella disposizione, il gettito sarebbe di circa 151 mila euro su base annua, con un minor gettito di circa euro 1,35 milioni di euro annui.

Per i prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina, il minor gettito a titolo di imposta di consumo sarebbe, pertanto, pari a circa 10 milioni di euro su base annua.

TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE

Detta tipologia di tabacchi, introdotta dal d.lgs. n. 188/2014, commercializzata in Italia dalla fine del 2014, ha raggiunto una quota di mercato superiore all'1,7 per cento, con un trend di crescita che, nei primi 10 mesi del 2018 si è attestato in circa il 200 per cento.

Poiché anche il disegno di legge di bilancio 2019 prevede misure che incidono sul settore del tabacco, e quindi su prodotti potenzialmente fungibili anche con i prodotti liquidi da inalazione, non è possibile prevedere con un sufficiente grado di approssimazione le scelte dei consumatori.

Tuttavia, sulla base dei dati a disposizione, in mancanza di elementi storici di supporto consolidati, tenuto conto dell'innovatività del prodotto, qualora si presuma che l'immissione in consumo media registrata nell'ultimo trimestre (agosto-ottobre 2018) sia costante anche per il prossimo anno, è stimabile un consumo annuo di circa Kg 1,7 milioni, con un gettito, a titolo di accisa, di circa 120 milioni annui. Pertanto, dalla riduzione dell'imposta dal 50 al 25 per cento, prevista dalla norma, comporterebbe un minor gettito di circa 60 milioni di euro su base annua.

Infine, il comma 13 dispone che agli oneri derivanti dalla norma, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;

b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

Articolo 25-undecies (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione)

La disposizione contiene una sorta di regolarizzazione per chi ha acquistato immobili a edilizia residenziale pubblica a un prezzo superiore ai minimi previsti.



Viene in particolare prevista la possibilità di regolarizzare la posizione stipulando un nuovo atto, assoggettato a imposta di registro.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che la misura è foriera di generare potenziali effetti positivi prudenzialmente non quantificati.

Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, **1.292,735** milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

Il **comma 2** incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica

Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma 6, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:

a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.



- b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
- c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati nella misura di 35 milioni di euro per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite nel limite di 70 milioni di euro, definitivamente all'erario. Si prevede, inoltre, che i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongano negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018;
- e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, **convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26**, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
- h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con



modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A..

Il **comma 4** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 26-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

-7 DIC. 2018



Emenda articolo	Sub. articolo	Sub. comma	Sub. comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesi/In Utile	Misura	Saldo netto da finanziare			Fabbricato			Indebitamento netto P.A.								
								2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
	17				Obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019; introduzione graduale (dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume di affari superiore a 400 mila euro; dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti). Maggior gettito da recupero evasione	e			396,50	1.337,90	1.823,30	396,50	1.337,90	1.823,30	396,50	1.337,90	1.823,30					
	17				Credito di imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali	s		36,30	195,50	195,50	36,30	195,50	195,50	36,30	195,50	195,50	36,30	195,50				
	17				Credito di imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali- effetti imposte dirette	e			0,00	17,80	88,50	0,00	17,80	88,50	0,00	17,80	88,50	0,00	17,80	88,50		
	18		2		Istituzione del fondo per l'attribuzione dei premi per la lotteria dei corrispettivi	s			3,00	6,00	6,00	3,00	6,00	6,00	3,00	6,00	6,00	3,00	6,00	6,00		
	20				Gruppo IVA per BEC	e			-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70	-34,70		
	20				Gruppo IVA per BEC- IRES- IRPEF	e			14,60	8,30	8,30	14,60	8,30	8,30	14,60	8,30	8,30	14,60	8,30	8,30		
	20				Gruppo IVA per BEC- IRAP	e																
	20				Gruppo IVA per BEC- IRAP	e			-3,70	-1,70	-1,70	-3,70	-1,70	-1,70	-3,70	-1,70	-1,70	-3,70	-1,70	-1,70		
	20				GRUPPO IVA- IMPOSTAZIONE IN MATERIA DI SANITÀ	s																
	21				Finanziamento contratto di programma- parte aprile 2015-2021 tra MIT e BFI	s			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	21				Finanziamento contratto di programma- parte investimenti 2017-2021 tra MIT e BFI	s			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	22				Incremento Fondo di garanzia per le PMI	s			435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	
	23		1		A agevolazioni per autotrasportatori e deduzione forfetaria di cui all'art. 1, comma 106 della legge n.266/2005	e			-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	-26,40	
	23		1	a)	Riduzione cofinanziamento dello Stato per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale delle Regioni e delle Province autonome Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 1230, legge n. 296/2006	s			-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	
	23		1	b)	Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, non più rassegnate	e			16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	23		1	b)	Mancata riassegnazione delle somme versate in entrata delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione	s			-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
	23		2		Incremento Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18 bis, comma 1 della legge n.84/1994- somma da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	s			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	23		3		Versamento all'entrata delle somme destinate agli interventi per la ristrutturazione dell'autorapporto e lo sviluppo dell'intermodalità giacenti sui conti BNL	e			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
23.0.200	23		3	bis	Incremento risorse da destinare alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci di cui all'articolo 1, comma 294 della legge n. 190/2014	s			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23.0.200	23		3	bis	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014	s			-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
9.1000	23	quater	1		Misure per la famiglia- riconoscimento dell'assegno anche per i figli nati nel 2013 - Bonus bebe di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 190/2014	s			204,00	240,00	240,00	204,00	240,00	240,00	204,00	240,00	240,00	204,00	240,00	240,00	204,00	240,00
9.1000	23	quater	4		Trasferimenti a IRCCS della "rete Oncologica" impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie autonomiche CAB-T	s			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9.1000	23	quater	4		Trasferimenti a IRCCS della "rete cardiovascolare" per finanziare programmi di prevenzione primaria cardiovascolare	s			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9.1000	23	quater	4		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui art.10, comma 5, D.L. n. 287/2004	s			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00



Emendamento	Sub. Articolo	Sub. Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.				
							2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
9.1000	23	quater	5	Attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie	s	k			50,00									50,00	
9.1000	23	quater	5	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui art. 10, comma 5, DL n. 282/2004	s	c			-50,00									-50,00	
	24			Missioni di pace	s	c	130,00											130,00	
	24			Missioni di pace-effetti riflessi	e	l/c		41,23										41,23	
24.0.91	24	ter	2	Estensione accesso a titoli di solidarietà di cui all'articolo 77 d.lgs. 77/2017 a tutti gli Enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale-milioni ritenute su interessi	e	t	-0,06	-0,14	-0,14	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
24.0.91	24	ter	2	Estensione accesso a titoli di solidarietà di cui all'articolo 77 d.lgs. 77/2017 a tutti gli Enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale-esenzione imposta di bollo	e	t	-0,10	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
24.0.91	24	ter	3	Revisione criteri per determinare la non commerciabilità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 79 d.lgs n.77/2017	e	t					-1,25							-1,25	
24.0.91	24	ter	6	Riduzione dotazione Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 101, comma 11 d.lgs n.117/2017	s	c	-0,16	-0,34	-0,34	-0,50	0,00	-0,16	-0,34	-0,50	0,00	-0,16	-0,34	-0,50	
24.0.91	24	ter	6	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5 del D.lgs n. 117/2017- Fondo destinato a sostenere le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore-Scelte di carattere non otobolito, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n. 106/2016	s	c						-1,75							-1,75
9.1000	24	quater	1	Istituzione presso la PCM di un Fondo per gli investimenti delle regioni e Province autonome colpiti da eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018	s	k			474,60	50,00								474,60	
9.1000	24	quater	4	Riduzione Tabella B IMEF	s	k			-13,00									-13,00	
25.0.39	25	ter	1	Trattamento di mobilità in deroga per lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa	s	c			32,20									32,20	
25.0.39	25	ter	3 a)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, comma 2, DL n.15/2008	s	k			-18,00									-18,00	
25.0.39	25	ter	3 b)	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui art. 18, comma 1, lett. a), DL n. 185/2008	s	c			-14,20									-14,20	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRPEF	e	t	-7,40	-10,40	-9,70									-7,40	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale regionale	e	t			-0,50									-0,50	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale regionale	s	c			0,50	0,50								0,50	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale comunale	e	t													
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- addizionale comunale	s	c			0,20	0,20								0,20	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRIS	e	t			-0,07	-0,04								-0,07	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRAP	e	t			-0,16	-0,09								-0,16	
9.1000	25	octies	4.6	Misure per il rilancio di Campione di Italia- IRAP	s	c			0,16	0,09								0,16	



Emendamento	Articolo	Sub. Articolo	Sub. Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spese/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P. A.					
								2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9.1000	25	octes	7		Riduzione Fondo per intervento strutturati di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 de decreto legge n. 282/2004	s	c					-10,53				-10,53			
9.1000	15	ponies	1		Istituzione imposta per trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decree del D.Lgs.385/1993	e	i	63,00				63,00			63,00	63,00			
9.1000	15	decies			Spese elettroniche	e	i	-70,00				-70,00			-70,00	-70,00			
9.1000	25	decies	13 (b)		Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n.190/2014	s	c					-7,00				-7,00			
9.1000	25	decies	13 (c)		Riduzione Fondo per intervento strutturati di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 de decreto legge n. 282/2004	s	c												
9.1000	26		1		Incremento Fondo per la pressione fiscale	s	c	390,34	1.639,14	2.471,94		390,34	1.639,14	2.471,94	390,34	1.639,14	2.471,94		
	26		2		Incremento Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co. 2, D.L.154/2008	s	k					700,00			700,00		900,00		
	26		3	a)	Riduzione delle dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri-Elenco 1	s	c	-553,31				-705,31				-705,31			
	26		3	a)	Riduzione delle dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri-Elenco 1 - Effetti riflessi	e	i/c					-6,31				-6,31			
	26		3	a)	Riduzione delle dotazioni di competenza e cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri-Elenco 1	s	k	-96,00				-113,50				-113,50	-20,50		
	26		3	b)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust- di cui all'art. 146 comma 1 della Legge n.388/2000 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	e	ext	150,00				150,00				150,00			
	26		3	c)	Utilizzo quota parte provenienti ante emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	70,00											
	26		3	c)	Utilizzo quota parte provenienti ante emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k					-70,00				-70,00			
	26		3	d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui alla legge n.848/1957 contribuito a ONU	s	c	-20,00											
	26		3	e)	Versamento all'entrata somme iscritte nel conto dei residui a favore della Regione Campania che restano acquisite all'erario	e	ext	20,00											
	26		3	e)	Minore spesa per il versamento all'entrata delle somme iscritte nel conto dei residui a favore della Regione Campania	s	k												
	26		3	f)	Riduzione tabella A - MAREC	s	c	-10,00											
	26		3	h)	Versamento in entrata residui fondo riaccomando residui passivi di conto Capitale del Mef di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b) D.L. n.66/2016	e	ext	23,94											
	26		3	h)	Minore spesa derivante dal versamento in entrata residui fondo riaccomando residui passivi di conto capitale del Mef di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), D.L. n.66/2016	s	k					-23,94				-23,94			
	26		3	j)	Utilizzo delle somme relative ai rimborsi connessi con l'ONU per missioni di pace non ancora riassegnate al fondo per le missioni di pace di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145/2016 che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	16,61				16,61				16,61			
	26		3	j)	Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020	s	k	-300,00				-300,00				-300,00			
	26		3	m)	Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge n.190/2014	s	c	-300,00				-300,00				-300,00			
					TOTALE ENTRATE			285,00	1.095,60	1.899,07	1.908,95	-342,27	1.113,36	2.971,59	3.283,60	-342,27	1.113,36	2.971,59	3.283,60
					TOTALE SPESE			108,13	1.078,70	1.895,47	1.904,75	-784,31	1.071,40	2.928,61	3.228,66	-309,31	1.071,40	2.928,61	3.228,66
					TOTALE ARTICOLATO			176,86	16,90	3,60	3,60	442,04	41,97	42,78	54,95	7,04	41,97	42,78	54,95

